

Oggetto: Emanazione Regolamento Generale di Ateneo.

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
Sentito il Consiglio degli Studenti in data 28 febbraio 2008;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2008 e del Senato Accademico del 31 marzo 2008;
Considerato l'esito positivo del controllo ex art. 6 comma 9 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, comunicato dal Ministero competente in data 10 giugno 2008;
Considerata l'urgenza di rendere da subito operativo il Regolamento Generale di Ateneo in modo tale da poter dar seguito agli adempimenti connessi all'approssimarsi dell'inizio dell'anno accademico, termine entro il quale gli organi di governo dovranno essere costituiti nella composizione prevista dallo Statuto di Ateneo, emanato il 4 febbraio 2008;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover derogare alla "vacatio legis" prevista all'art. 9 comma 11 dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

- art. 1 di emanare il nuovo Regolamento Generale di Ateneo, il cui testo fa parte integrante del presente decreto, stabilendone, altresì, l'entrata in vigore alla data del presente atto;
- art. 2 di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 11 giugno 2008

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanesi

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

D.R. n. 2400 del 28.08.2006

D.R. n. 3768 del 06.12.2006

D.R. n. 3769 del 06.12.2006

Titolo I

REGOLAMENTI ELETTORALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Disposizioni preliminari

1. Le elezioni delle componenti elettive dell'Ateneo si svolgono secondo le modalità previste dai singoli regolamenti di cui al Capo II e dalle presenti disposizioni generali.
2. Per ogni elezione deve essere garantita in ogni caso l'osservanza delle specifiche norme, la precisa individuazione dell'elettorato attivo e passivo, lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale, la segretezza, la libertà di espressione del voto, una rapida formazione delle graduatorie da parte della Commissione elettorale Centrale o di altro organo competente.
3. In tutti gli organi collegiali nei quali sia prevista la presenza di una rappresentanza degli studenti, essa è pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei componenti dell'Organo.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è determinato da ciascun Regolamento elettorale. Per il personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale di detta categoria a tempo indeterminato.
2. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
3. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi dall'elettorato passivo ai sensi della medesima normativa. Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, ma l'eletto deve rinunciare, prima dell'assunzione della carica, all'aspettativa o al congedo e non può farne richiesta nel corso del mandato.

Art. 3 - Seggi elettorali

1. La composizione, il numero e l'eventuale articolazione dei seggi in sezioni, nonché la loro ubicazione devono essere determinati in funzione del numero degli aventi diritto al voto e della loro dislocazione territoriale, nonché in considerazione degli impegni istituzionali del personale chiamato a comporre i seggi medesimi.
2. I decreti rettorali (o il decreto del Decano, nel caso di elezione del Rettore) con i quali si provvede alla costituzione dei seggi elettorali devono espressamente indicare un numero adeguato di supplenti.

3. Il supplente di norma sostituisce il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali. Sostituzioni temporanee sono ammesse solo in casi eccezionali, sotto la responsabilità del Presidente del seggio.

Art. 4 - Commissioni elettorali Centrali

1. La composizione delle Commissioni elettorali Centrali e le modalità del loro funzionamento sono determinate dai singoli regolamenti che ne prevedono la costituzione.
2. Il decreto rettorale di nomina deve espressamente indicare in ogni caso un numero adeguato di supplenti.
3. Il supplente sostituisce il membro effettivo fino al termine delle operazioni elettorali.

Art. 5 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.
2. A tal fine l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale, che ne facciano richiesta, le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
3. Ove non diversamente previsto, ogni forma di propaganda, compreso l'uso di mezzi informatici, deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio di ciascuna votazione.
4. Su eventuali trasgressioni si pronunciano le autorità competenti.

Art. 6 - Nomina e doveri degli eletti

1. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore, salvo il Rettore che è nominato dal Ministro competente.
2. Essi hanno il dovere di partecipare alle sedute degli Organi collegiali di appartenenza, nonché ai lavori delle commissioni di cui sono stati nominati componenti.

Art. 7 - Mandato degli eletti negli Organi di governo dell'Ateneo e tempi elettorali

1. La durata del mandato degli Organi monocratici e delle rappresentanze negli Organi di governo dell'Ateneo è disciplinata dallo Statuto.
2. Gli eletti di cui al primo comma entrano in carica, di norma, all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione, salvo i casi di elezioni suppletive o per casi di anticipata cessazione, nei quali gli eletti entrano in carica all'atto del decreto rettorale di nomina.
3. Gli eletti alle cariche monocratiche decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza continuata superiore a sei mesi o di assenza, anche discontinua, superiore a dodici mesi nell'arco di due anni.

Art. 8 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di Rettore o di componente degli Organi collegiali dell'Ateneo:
 - a) gli amministratori di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all'art. 19 dello Statuto;
 - b) gli amministratori o i componenti degli Organi collegiali di gestione di enti, imprese o associazioni che abbiano con l'Università liti pendenti, ovvero contratti o convenzioni in corso ad eccezione di quelli di modico valore;

c) i soci di società commerciali, ad eccezione degli Spin off universitari, che abbiano con l'Università contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione del socio consenta un'influenza notevole all'interno dell'assemblea ordinaria.

2 Le seguenti cariche monocratiche sono tra loro incompatibili: Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area Scientifica.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 11 in rapporto all'elezione del Rettore, l'ineleggibilità di cui alla lettera a) del precedente co. 1 e l'incompatibilità di cui al co. 2, sono tempestivamente rilevate dall'ufficio competente. Le ineleggibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente co. 1, segnalate su iniziativa dell'ufficio competente, vengono sottoposte all'attenzione dell'organo collegiale interessato, che tempestivamente provvederà ad assumere le relative deliberazioni in merito.

4. Le previsioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui al presente articolo trovano applicazione dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 9 - Elezioni suppletive

1. Ove non sia diversamente previsto, la mancanza di candidature o il venir meno della rappresentanza elettiva nel corso del mandato, non comporta il ricorso ad elezioni suppletive.

Art. 10 - Ricorsi

1. I ricorsi di competenza del Senato Accademico devono essere presentati per iscritto entro i termini fissati da ciascun Regolamento.

2. Il Senato Accademico è tenuto a pronunciarsi su tali ricorsi entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione dei medesimi.

CAPO II

Singoli Regolamenti

Sezione I

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 11 - Indizione delle elezioni

Art. 11- Indizione delle elezioni

1. Ogni quattro anni, nel corso del quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari dell'Università o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente Regolamento, indice le elezioni del Rettore, che si devono svolgere nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del Rettore in carica.

2. La convocazione del corpo elettorale deve aver luogo almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Non oltre il quindicesimo giorno antecedente la prima votazione i candidati alla carica di Rettore formalizzano con una lettera al Decano la propria candidatura. Non oltre il decimo giorno antecedente la data della prima votazione l'ufficio competente rileva eventuali motivi di ineleggibilità.

3. Le date della prima votazione, della eventuale votazione successiva e dell'eventuale ballottaggio sono stabilite dal Decano nel bando di indizione delle elezioni che debbono comunque svolgersi

tutte nell'arco di sette giorni. Tra l'inizio di una votazione e quello della successiva devono intercorrere almeno quarantotto ore.

4. In caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro i successivi novanta giorni.

Art. 12 - Elettorado

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che, qualora eletti, optino per il tempo pieno entro 5 giorni dalla proclamazione definitiva da parte del Decano.

2. L'elettorado attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai ricercatori universitari;
- c) ai componenti il Consiglio degli studenti;
- d) al personale tecnico amministrativo il cui voto individuale ha un peso pari al 7% del rapporto tra il numero totale dei professori e ricercatori aventi diritto e il numero totale degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo.

Art. 13 - Propaganda elettorale

1. Ciascun candidato alla carica di Rettore sotto la propria responsabilità potrà inviare al corpo elettorale, attraverso il servizio competente, messaggi e materiale rigorosamente finalizzati alla propaganda elettorale mediante posta elettronica, nel rispetto delle norme di sicurezza informatica.

2. Nel periodo compreso tra il ventesimo e l'ottavo giorno antecedente la prima votazione, il Decano indirà almeno tre assemblee generali, in tre diverse strutture dell'Ateneo, alle quali potranno partecipare tutti i candidati. Il calendario delle predette assemblee verrà comunicato a tutto il corpo elettorale. La conduzione di tali assemblee sarà di competenza del Decano.

3. Nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle votazioni e fino alla conclusione delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda. I candidati potranno inviare comunicazioni al corpo elettorale nei giorni tra una votazione e l'altra, con le procedure di cui al precedente comma 1. Eventuali contravvenzioni alle prescrizioni del presente comma saranno rilevate da parte del Decano e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari in quanto violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 14 - Seggi elettorali - Espressione del voto

1. I due seggi, uno per il personale docente e i rappresentanti degli studenti e l'altro per il personale tecnico amministrativo, saranno ubicati a Palazzo del Bo. Il Decano potrà stabilire in tale ubicazione eventuali sezioni.

La commissione di seggio o di eventuali sezioni per il personale docente e per i rappresentanti degli studenti, sarà così composta:

- a) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente
- b) un professore di seconda fascia con funzioni di Vicepresidente
- c) un ricercatore, con funzioni di Segretario
- d) uno studente.

La commissione di seggio o di eventuali sezioni per il personale tecnico amministrativo, sarà così composta:

- a) un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente
- b) un professore di seconda fascia con funzioni di Vicepresidente
- c) un ricercatore, con funzioni di Segretario
- d) un componente del personale tecnico amministrativo.

2. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente.

3. Gli elettori si devono presentare al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

4. Ciascun elettore può votare per un solo candidato. L'indicazione del nome, oltre a quella del cognome, è indispensabile nei casi in cui esistano più professori eleggibili aventi lo stesso cognome.
5. Nei casi in cui più candidati abbiano gli stessi cognome e nome è necessario indicare anche la data di nascita.

Art. 15 - Votazioni

1. La votazione è valida se viene espresso un numero di voti pari ad almeno la metà dei voti esprimibili. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, inclusi i voti pesati del personale tecnico amministrativo.
2. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
3. Al termine di ciascuna votazione si procede immediatamente allo scrutinio e quindi all'affissione dei risultati all'albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni. Degli stessi risultati verrà data tempestiva comunicazione dal Decano al corpo elettorale attraverso posta elettronica.
4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è provvisoriamente proclamato eletto dal Decano.
5. Avverso il risultato della votazione finale è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla data della proclamazione provvisoria.
6. Decorsi i suddetti termini e pronunciatisi il Senato Accademico su eventuali ricorsi, il Decano proclama definitivamente l'eletto.

Art. 16 - Nomina del Rettore e durata del mandato

1. Il Rettore è nominato dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è avvenuta l'elezione.
2. L'eletto dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
3. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Rettore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.
4. Nel periodo intercorrente tra la proclamazione da parte del Decano e l'entrata in carica, il Rettore eletto può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli Organi di cui al Capo I del Titolo II dello Statuto.

Sezione II

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DELLE MACROAREE SCIENTIFICHE E DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO.

Art. 17 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova, sono indette dal Rettore ogni quattro anni, con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università, almeno trenta giorni prima della data fissata, per le elezioni ordinarie, e almeno 15 giorni prima per le elezioni suppletive. Lo stesso decreto è portato a conoscenza di tutto il personale universitario.

Le elezioni per la componente di cui alla lettera c) del comma seguente si svolgeranno contemporaneamente a quelle del Consiglio di Amministrazione mentre le elezioni delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma seguente sono disciplinate dai successivi commi 3 e 4.

2. Sono da eleggere nel Senato Accademico:

- a) sei Direttori di Dipartimento, due per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche di cui alla Tabella C dello Statuto;
- b) tre Coordinatori di Area scientifica, uno per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche di cui alla Tabella C dello Statuto;
- c) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
- d) cinque rappresentanti degli studenti.

3. Le elezioni ordinarie dei componenti di cui alla lettera a) del comma precedente avvengono nel mese di Settembre dell'anno accademico precedente al termine del mandato di uno o più Direttori di Dipartimento. Per tali elezioni il Rettore convoca, entro la prima metà del mese di Settembre, un'apposita riunione della Consulta dei Direttori di Dipartimento per l'elezione dei nuovi componenti. In tale riunione elettorale si procede in analogia a quanto previsto all'articolo 40 della Sezione IV per l'elezione del Preside. Le elezioni ordinarie dei componenti di cui alla lettera b) sono disciplinate dal comma 4 del successivo articolo 21.

4. Nel caso si rendessero necessarie elezioni suppletive, per dimissioni o cessazione dalla carica dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il Rettore convoca, tempestivamente e comunque entro un mese dalla cessazione o dalle dimissioni, un'apposita riunione rispettivamente della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Scientifica di Ateneo per l'elezione dei nuovi componenti. In tale riunione elettorale si procede in analogia a quanto previsto all'articolo 40 della Sezione IV per l'elezione del Preside.

Art. 18 - Elettorato

1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento afferenti alla rispettiva Macroarea scientifica.

2. Per l'elezione dei Coordinatori di Area scientifica l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Coordinatori di Area scientifica afferenti alla rispettiva Macroarea scientifica.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti a detta categoria in servizio e assunti a tempo indeterminato.

4. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si fa riferimento al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui alla Sezione VI del presente Titolo I.

5. L'appartenenza alle singole categorie del personale, regolarmente assunto e retribuito, nonché di coloro per i quali il decreto di nomina è in corso, è quella accertabile alla data delle elezioni per l'elettorato attivo e alla data del deposito delle candidature per l'elettorato passivo.

Art. 19 - Candidature

1. L'Amministrazione universitaria curerà la compilazione delle liste degli aventi diritto al voto e l'eventuale aggiornamento anche su istanza dell'interessato.

2. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e dei Coordinatori di Area scientifica non è richiesta la presentazione di candidature ufficiali. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico

amministrativo le candidature possono essere ufficialmente presentate a partire dalla data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le elezioni; ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale da almeno trenta elettori, presso un notaio o presso gli appositi uffici stabiliti dall'Amministrazione.

3. Le candidature ufficiali sono rese note a mezzo manifesti e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.

Art. 20 - Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, con provvedimento rettorale sono costituiti seggi elettorali per Facoltà o gruppi di Facoltà, così composti:

- a) un professore di prima fascia, con funzione di Presidente;
- b) un professore di seconda fascia con funzione di Vicepresidente;
- c) un ricercatore con funzione di Segretario;
- d) un appartenente al personale tecnico amministrativo.

2. Il personale tecnico amministrativo dell'Amministrazione Centrale e quello non assegnato a singole Facoltà esercita il diritto di voto presso il seggio costituito all'interno o in prossimità del Palazzo Centrale.

3. La Commissione di seggio opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 21 - Votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo si tengono in due giorni consecutivi; i seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno.

2. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto nel caso di elezioni ordinarie e almeno un quinto degli aventi diritto in caso di elezioni suppletive.

3. Le prime elezioni ordinarie dei Direttori di Dipartimento si svolgono in un'apposita seduta della Consulta dei Direttori di Dipartimento, convocata dal Rettore ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 prima della costituzione del Senato Accademico ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

4. In seguito al rinnovo quadriennale della Commissione Scientifica di Ateneo, le prime elezioni ordinarie dei Coordinatori di Area scientifica si svolgono in un'apposita seduta della stessa Commissione Scientifica di Ateneo, convocata dal Rettore ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 entro la prima metà del mese di Settembre. In tale seduta si procederà all'elezione del Presidente della Commissione Scientifica di Ateneo e subito dopo alla elezione dei componenti del Senato Accademico.

Art. 22 - Espressione del voto

1. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo, in possesso del rispettivo elettorato passivo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.

2. Il voto per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo deve essere espresso mediante apposizione di un segno sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto. Il voto per l'elezione dei Direttori di Dipartimento e dei Coordinatori di Area scientifica deve essere espresso scrivendo il cognome e, nel caso di non univocità, anche il nome ed eventualmente la data di nascita del candidato prescelto.

Art. 23 - Scrutinio

1. Terminate le operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, le Commissioni elettorali di seggio procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni ed alla immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali alla Commissione Centrale di cui al successivo art. 24.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 24 - Commissione elettorale Centrale

1. La Commissione elettorale Centrale, nominata con decreto del Rettore, è composta da un professore di prima fascia con funzione di Presidente, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore, da un appartenente al personale tecnico amministrativo e da un funzionario dell'Amministrazione che funge da segretario. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti.
2. Essa ha il compito di procedere all'esame dei lavori delle Commissioni elettorali di seggio di cui all'articolo 20 della presente Sezione, alla decisione in via definitiva in merito alla validità o nullità dei voti, compresi quelli contestati, alla collazione dei risultati relativi alle votazioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nonché alla proclamazione degli eletti.
3. La Commissione elettorale Centrale, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice.
4. Al termine dei propri lavori la Commissione elettorale Centrale redige processo verbale, nel quale vengono descritte le varie operazioni ed è fatta menzione delle decisioni adottate.

Art. 25 - Risultati delle votazioni

1. Risultano eletti quali rappresentanti del personale tecnico amministrativo i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
2. Entro tre giorni la Commissione Centrale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni.
3. Avverso i risultati è ammesso ricorso ad una Commissione composta dal Rettore, dai Presidi e dal Direttore Amministrativo entro le ore 12 del quinto giorno dalla data di pubblicazione.
4. La Commissione Scientifica di Ateneo designerà quali componenti del Senato Accademico i Coordinatori di Area scientifica che all'interno della rispettiva Macroarea scientifica abbiano ricevuto il maggior numero di voti.
5. La Consulta dei Direttori di Dipartimento designerà quali componenti del Senato Accademico i Direttori di Dipartimento individuati nel modo seguente: all'interno di ciascuna Macroarea scientifica verrà indicato come primo rappresentante il Direttore che abbia ricevuto il maggior numero di voti; come secondo rappresentante, nel caso in cui debbano essere eletti entrambi i rappresentanti in SA, verrà indicato il Direttore che abbia ottenuto il maggior numero di voti e appartenga ad un'Area scientifica diversa da quella del primo.

Art. 26 - Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi da parte della Commissione di cui al comma 3, dell'art. 25, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 27 - Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti di cui alla lettera c) del comma 2 del precedente articolo 17, cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere comunque più di due mandati consecutivi. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
2. Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l'eletto in Senato Accademico viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria, soltanto se questi abbia ottenuto preferenze pari almeno al 10% del numero dei voti validi. In caso contrario, si procede ad elezioni suppletive.
3. Il mandato degli eletti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 7, cessa in ogni caso allo scadere della carica, rispettivamente di Direttore di Dipartimento e di Coordinatore di Area scientifica. Conseguentemente i rispettivi corpi elettorali dovranno provvedere ad una nuova elezione ai sensi dei commi 3 e 4 del precedente articolo 17.

Sezione III

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 28 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, sono indette dal Rettore ogni quattro anni nei mesi di giugno o luglio, con decreto reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni ordinarie e almeno 15 giorni prima per le elezioni suppletive. Lo stesso decreto è portato a conoscenza di tutto il personale universitario.
2. Sono da eleggere:
 - a) un rappresentante dei Presidi;
 - b) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
 - c) tre rappresentanti dei Professori di prima fascia, uno per ciascuna Macroarea scientifica di cui alla Tabella C dello Statuto;
 - d) tre rappresentanti dei Professori di seconda fascia, uno per ciascuna Macroarea scientifica di cui alla Tabella C dello Statuto;
 - e) tre rappresentanti dei Ricercatori, uno per ciascuna Macroarea scientifica di cui alla Tabella C dello Statuto;
 - f) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
 - g) tre rappresentanti degli studenti.
3. Le elezioni ordinarie dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, avvengono nel mese di Settembre dell'anno accademico precedente il termine del mandato rispettivamente del Preside e del Direttore di Dipartimento. Per tali elezioni il Rettore convoca, entro la prima metà del mese di Settembre, un'apposita riunione rispettivamente del Collegio dei Presidi e della Consulta dei Direttori di Dipartimento per l'elezione del nuovo componente. In tale riunione elettorale si procede in analogia a quanto previsto all'articolo 40 della Sezione IV per l'elezione del Preside.
4. Nel caso si rendessero necessarie elezioni suppletive, per dimissioni o cessazione dalla carica dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il Rettore convoca, tempestivamente e comunque entro un mese dalla cessazione o dalle dimissioni, un'apposita riunione, rispettivamente del Collegio dei Presidi e della Consulta dei Direttori di Dipartimento, per l'elezione del nuovo

componente. In tale riunione elettorale si procede in analogia a quanto previsto all'articolo 40 della Sezione IV per l'elezione del Preside.

Art. 29 - Elettorato

1. Per l'elezione del rappresentante dei Presidi l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti a detta categoria.
2. Per l'elezione del rappresentante dei Direttori di Dipartimento l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti a detta categoria. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori eletti in Senato Accademico.
3. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti a detta categoria; sono esclusi dall'elettorato passivo i Presidi e i Direttori di Dipartimento i cui mandati abbiano termine successivamente alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.
4. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di seconda fascia l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti alla categoria medesima; sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che rivestono la carica di Direttore di Dipartimento il cui mandato abbia termine successivamente alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.
5. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori, l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti a detta categoria e agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
6. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, l'elettorato attivo e passivo spetta agli appartenenti a detta categoria, in servizio e assunti a tempo indeterminato.
7. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti si fa riferimento al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui alla Sezione VI del presente Titolo I.
8. L'appartenenza alle singole categorie del personale, regolarmente assunto e retribuito, nonché di coloro per i quali il decreto di nomina è in corso, è quella accertabile alla data delle elezioni per l'elettorato attivo e alla data del deposito delle candidature per l'elettorato passivo.

Art. 30 - Liste elettorali - Candidature

1. L'Amministrazione universitaria cura la compilazione delle liste dei votanti e l'eventuale aggiornamento anche su istanza dell'interessato.
2. Le candidature per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere da c) ad f) del comma 2 dell'articolo 28 devono essere ufficialmente presentate agli appositi Uffici dell'Amministrazione a partire dalla data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le elezioni; ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale da almeno trenta elettori, presso un notaio o presso gli appositi uffici stabiliti dall'Amministrazione.
3. Le candidature ufficiali sono rese note a mezzo manifesti e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.
4. Per l'elezione del rappresentante dei Presidi e del rappresentante dei Direttori di Dipartimento non è richiesta la presentazione di candidature ufficiali, ma nell'apposito seggio elettorale saranno affissi gli elenchi degli appartenenti a ciascuna delle due categorie.

Art. 31 - Seggi elettorali

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere da c) ad f) del comma 2 dell'articolo 28, con provvedimento rettorale sono costituiti seggi elettorali per Facoltà o gruppi di Facoltà, così composti:
 - a) un professore di prima fascia, con funzione di Presidente;
 - b) un professore di seconda fascia, con funzione di Vicepresidente;
 - c) un ricercatore con funzioni di Segretario;

d) un appartenente al personale tecnico amministrativo.

2. Il personale tecnico amministrativo dell'Amministrazione centrale esercita il diritto di voto presso un apposito seggio, costituito come indicato al comma precedente.

3. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente.

Art. 32 - Votazioni

1. Le votazioni si tengono in due giorni consecutivi; i seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno.

2. Le votazioni sono valide se a ciascuna di esse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto nel caso di elezioni ordinarie e almeno un quinto degli aventi diritto in caso di elezioni suppletive.

Art. 33 - Espressione del voto

1. Il voto deve essere espresso mediante apposizione di un segno sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto. Per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 28, il voto deve essere espresso scrivendo il cognome del candidato e, in caso di non univocità, anche il nome.

2. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.

Art. 34 - Scrutinio

1. Le commissioni, terminate le operazioni di voto, curano l'inoltro dei plichi, sigillati e controfirmati dal Presidente e dal segretario del seggio, al Servizio competente.

2. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni, da una commissione Centrale nominata dal Rettore così composta: da un professore di prima fascia con funzioni di Presidente, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore, da un appartenente al personale tecnico amministrativo e da un funzionario dell'amministrazione che funge da segretario.

3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 35 - Risultati delle votazioni

1. Per i rappresentanti di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 2 dell'articolo 28, risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il docente più anziano nel ruolo e il tecnico amministrativo più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più giovane di età.

2. Per i rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 28, gli eletti per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche devono appartenere ad una diversa Area scientifica. Pertanto, per ciascuna Macroarea si calcolerà per ogni candidato il quoziente elettorale come rapporto tra i voti ottenuti dal candidato ed il numero totale di voti validi espressi dalla categoria di appartenenza all'interno della Macroarea. Risulterà eletto come primo rappresentante il candidato che ha ottenuto il maggior quoziente elettorale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza; come secondo rappresentante risulterà eletto il candidato appartenente ad una categoria e ad un'Area scientifica ambedue diverse da quelle del primo, che abbia ottenuto il maggior quoziente elettorale; come terzo rappresentante risulterà eletto il candidato appartenente ad una categoria e ad

un'Area scientifica ambedue diverse sia da quelle del primo che da quelle del secondo, che abbia ottenuto il maggior quoziente elettorale.

2. La Commissione rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università per almeno dieci giorni.

3. Avverso i risultati delle votazioni è ammesso ricorso da parte dell'elettore al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla data di pubblicazione.

Art. 36 - Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 37 - Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti di cui alle lettere da c) ad f) del comma 2 dell'articolo 28, cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

2. Nel caso di rinuncia o di cessazione dalla categoria di personale che rappresenta, l'eletto viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria. In mancanza, si procede ad elezioni suppletive.

3. Il mandato degli eletti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 28, cessa allo scadere della carica, rispettivamente di Preside e di Direttore di Dipartimento. Conseguentemente i rispettivi corpi elettorali dovranno provvedere ad una nuova elezione ai sensi dei commi 3 e 4 del precedente articolo 28.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 28 è disciplinato dalla Legge.

Sezione IV

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDE

Art. 38 - Indizione delle elezioni

1. Ogni quattro anni, non oltre il mese di luglio prima della scadenza del mandato del Preside, ovvero immediatamente in caso di cessazione o dimissioni dello stesso accettate dal Rettore, il Decano dei professori ordinari della Facoltà o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, che lo sostituisce a tutti gli effetti del presente Regolamento, convoca una o più apposite adunanze del Consiglio di Facoltà per procedere all'elezione del Preside, con indicazione all'ordine del giorno delle votazioni che in esse saranno svolte.

2. Il Decano stesso almeno 15 giorni prima delle votazioni indice un'adunanza del corpo elettorale per la presentazione delle candidature.

Art. 39 - Elettorato

1. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà tra i professori di prima fascia che abbiano optato o che, qualora eletti, optino per il tempo pieno entro 5 giorni dalla proclamazione definitiva. Godono dell'elettorato attivo tutti i componenti il Consiglio di Facoltà in composizione allargata.

2. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto, fa parte del Consiglio di Facoltà una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari a:

1 rappresentante per i Consigli di Facoltà fino a 75 componenti;

2 rappresentanti per i Consigli di Facoltà fino a 150 componenti;

3 rappresentanti per i Consigli di Facoltà con più di 150 componenti.

3. Il Regolamento di Facoltà individua l'elettorato attivo e passivo e disciplina l'elezione dei rappresentanti di cui al precedente comma nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) tutto il personale tecnico amministrativo afferente alla presidenza della Facoltà;

b) il personale tecnico amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento della Facoltà ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello Statuto, addetto alle attività didattiche (gestione delle aule, gestione dei laboratori didattici, segreteria didattica, segreteria dei Consigli dei Corsi di Studio);

c) il personale tecnico amministrativo delle Biblioteche alle quali hanno accesso gli studenti.

Il personale tecnico amministrativo afferente ai dipartimenti o alle biblioteche può esercitare l'elettorato attivo e passivo per un solo Consiglio di Facoltà.

Art. 40 - Validità della adunanza ed espressione del voto

1. Per la validità delle adunanze elettorali è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto; i professori fuori ruolo sono computati ai fini del numero legale, solo se presenti.

2. Il Decano accertata la validità dell'adunanza, nomina due scrutatori e procede alle votazioni previste all'ordine del giorno.

3. La votazione avviene a scrutinio segreto. Al termine delle operazioni di voto il Decano procede alla verifica della validità della votazione e, quindi, con l'ausilio degli scrutatori, allo spoglio delle schede.

4. Dell'adunanza del Consiglio di Facoltà e delle operazioni di voto viene redatto un verbale. Le funzioni di Segretario sono svolte dal professore di prima fascia meno anziano di nomina in ruolo; a parità di anzianità di nomina funge da Segretario il più giovane di età.

Art. 41 - Elezione

1. Nelle prime due votazioni, per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

2. In caso di mancata elezione si ricorre, in una apposita seduta, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Art. 42 - Risultati delle votazioni e proclamazione dell'eletto

1. Ultimato lo scrutinio della votazione che abbia dato esito positivo ai sensi del precedente articolo 41, il Decano proclama provvisoriamente eletto il Preside.

2. Avverso il risultato della votazione finale è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.

3. Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, la proclamazione dell'eletto da parte del Decano diviene definitiva. Il Senato Accademico, pronunciato su eventuali ricorsi, proclama definitivamente l'eletto o dispone che si proceda a nuove elezioni.

Art. 43 - Durata del mandato

1. L'eletto dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
2. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Preside, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.
3. Entro un mese dall'assunzione della carica il Preside nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento e al quale può delegare parte delle sue funzioni.

Sezione V

REGOLAMENTO PER LA STRUTTURA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA - REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE I

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI AREA

Art. 44 - Commissioni scientifiche di Area

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sono costituite dal Senato Accademico n. 17 Commissioni scientifiche di Area, elencate nell'apposito prospetto allegato al presente Regolamento (allegato 1) la cui modifica non comporta modifica del Regolamento medesimo.

Art. 45 - Composizione

1. Ogni Commissione scientifica di Area è composta dal Coordinatore e da un numero di componenti, professori e/o ricercatori, compreso tra 8 e 11 come dall'allegato (allegato 1) sopra citato.

PARTE II

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 46 - Indizione delle elezioni

1. Le votazioni sono indette dal Rettore ogni quattro anni con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e delle Facoltà almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Per ciascuna delle 17 Aree di cui all'art. 44 sono da eleggere:

- a) il Coordinatore di Area scientifica;
 - b) i Componenti della Commissione scientifica di Area, nel numero indicato all'articolo 45.
3. Per ciascuna delle 17 Aree di cui all'art. 44 è costituito un unico collegio elettorale composto dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori. Nessun elettore può far parte di più di un collegio elettorale.

Art. 47 - Elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo, per entrambe le cariche di cui al comma 2 dell'articolo precedente, spetta a coloro che alla data delle elezioni abbiano assunto servizio nei ruoli di rispettiva appartenenza a seguito di provvedimento di nomina.
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico-disciplinari presenti in più Sottoaree, devono segnalare, all'ufficio competente, la Sottoarea per la quale intendono esercitare il diritto di voto.
3. Coloro che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 dello Statuto, optano per l'Area cui appartiene la maggioranza del Dipartimento di cui fanno parte, al momento dell'opzione dovranno indicare anche la Sottoarea di afferenza ai fini dell'elettorato passivo.

Art. 48 - Liste elettorali - Candidature

1. A cura dell'Ufficio Elettorale sono compilati e fatti pervenire al Seggio elettorale, insieme alle schede di votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data delle elezioni. Qualora gli aventi diritto al voto non risultino negli elenchi elettorali, devono rivolgersi all'ufficio competente che rilascia loro il certificato di ammissione al voto.
3. Le candidature per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica devono essere ufficialmente presentate all'Ufficio competente a partire dalla data di indizione delle elezioni fino al decimo giorno antecedente le medesime; ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale da almeno trenta elettori, presso un notaio o presso l'ufficio competente. Per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area non è prevista la presentazione di candidature ufficiali. La candidatura per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica è compatibile con quella per componente della Commissione scientifica di Area.
4. Le candidature ufficiali per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica sono rese note a mezzo manifesti e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.

Art. 49 - Composizione dei seggi elettorali

1. Per ciascuna Area scientifica o gruppo di Aree è costituito, con Decreto rettorale, un Seggio composto da:
 - a) due professori di prima o seconda fascia, uno con funzione di Presidente, l'altro di Vicepresidente;
 - b) un ricercatore.

Art. 50 - Espressione del voto

1. Per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica e dei componenti della Commissione scientifica di Area verranno usate due schede distinte; per ciascuna scheda, i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.

2. Il voto per l'elezione del Coordinatore di Area scientifica deve essere espresso mediante apposizione di un segno che individui inequivocabilmente il nominativo prescelto. Il voto per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area deve essere espresso scrivendo il cognome e, nel caso di non univocità, anche il nome ed eventualmente la data di nascita del candidato prescelto.

3. Per l'elezione dei componenti della Commissione scientifica di Area ciascun elettore può votare per uno qualsiasi dei candidati, indipendentemente dalla Sottoarea di appartenenza dell'elettore e del candidato.

Art. 51 - Scrutinio

1. terminate le operazioni di voto le Commissioni elettorali di seggio procederanno immediatamente allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni, redigendo le graduatorie in base al numero di voti per ciascuna Area e Sottoarea e provvederanno senza indugio alla trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, degli elenchi elettorali e dei verbali alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 52.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 52 - Commissione elettorale Centrale

1. Presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale è costituita la Commissione elettorale Centrale, nominata con Decreto rettorale, composta da un Presidente e da due professori o ricercatori. Essa è coadiuvata da un Funzionario dell'Ufficio Elettorale.

2. La Commissione elettorale Centrale a maggioranza si pronuncia su ogni questione insorta e decide su eventuali schede contestate.

3. Essa procede all'esame dei verbali delle Commissioni dei seggi.

4. Al termine dei lavori la Commissione elettorale Centrale redige un verbale, nel quale vengono elencate le varie operazioni effettuate e le decisioni eventualmente adottate.

Art. 53 - Risultati delle votazioni

1. La Commissione elettorale Centrale dichiara eletti quali Coordinatori di Area scientifica coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti all'interno di ciascuna Area scientifica. La stessa Commissione compila le graduatorie dei nominativi votati per ciascuna Sottoarea e dichiara eletti, quali componenti della Commissione scientifica di Area, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti fino alla concorrenza del numero dei posti previsto per ciascuna Sottoarea. Ciascun eletto afferisce alla Sottoarea sulla base del proprio settore scientifico-disciplinare o della scelta effettuata ai sensi del comma 3 del precedente articolo 47.

2. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di nomina in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale chi è più giovane di età.

3. L'elenco provvisorio degli eletti viene immediatamente pubblicato all'albo ufficiale per almeno dieci giorni.

4. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale può essere presentato ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 54 - Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 55 - Durata del mandato

1. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del quadriennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi nella stessa carica. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
2. Nel caso di rinuncia, o di cessazione del Coordinatore di Area scientifica si procede ad elezioni suppletive con le stesse modalità di cui al presente Regolamento. Il Coordinatore eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al compimento del quadriennio di durata della Commissione scientifica di Area.
3. Il componente della Commissione scientifica che rinunci o cessi dalla Sottoarea rappresentata viene sostituito, per lo scorcio del quadriennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria.

Sezione VI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA', NEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 56 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università di Padova, di cui alla legislazione vigente sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e mediante manifesti almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, sentiti, quanto alla determinazione della data fissata per l'inizio delle votazioni i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università.
Le votazioni avranno luogo preferibilmente nel mese di maggio. Nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle Rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, le stesse si svolgeranno in concomitanza nella data stabilita dal Ministero.
2. Contestualmente alle elezioni di cui al comma 1, sono indette le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ai sensi della legislazione vigente.
3. Sono altresì indette, in concomitanza con le votazioni per le rappresentanze degli studenti negli organi dell'Università, le votazioni per le rappresentanze degli studenti nel Comitato Pari Opportunità ai sensi della legislazione vigente.
4. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi.
5. Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota, il numero degli eligendi per ciascuna votazione, il numero complessivo degli studenti iscritti all'Università, a ciascuna Facoltà e Corso di studio, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, il modo di presentazione delle liste ed i requisiti, il numero dei voti di preferenza che si possono esprimere, il calendario delle votazioni.

Art. 57 - Organi delle elezioni

1. Con proprio decreto, il Rettore costituisce la Commissione elettorale Centrale; questa è composta dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza o da un suo delegato, che la presiede e da due professori o ricercatori di materie giuridiche.
2. Spetta a detta Commissione elettorale Centrale sovrintendere e controllare le operazioni elettorali nonché decidere sui reclami presentati da uno o più elettori.

Art. 58 - Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e nel Comitato Pari Opportunità, sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio, alle Scuole di specializzazione ed alle Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Facoltà e nei Consigli dei Corsi di studio sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio afferenti alla Facoltà.
3. Gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio interfacoltà votano per il Consiglio della Facoltà che eroga il maggior numero di crediti.
4. La regolare iscrizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico in cui si svolgono le elezioni, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

Art. 59 - Elettorato passivo

1. Possono essere eletti tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell'elettorato attivo per i rispettivi Organi, regolarmente iscritti nell'Anno Accademico in cui si svolgono le votazioni, entro il termine stabilito per il deposito delle candidature.
2. E' inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, ad eccezione degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ateneo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo per un determinato Organo gli studenti che vi abbiano già svolto due mandati consecutivi.

Art. 60 - Rappresentanze da eleggere

1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:
 - 5 per il Senato Accademico;
 - 3 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - 2 per il Comitato per lo sport universitario;
 - 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
 - 4 per il Comitato Pari Opportunità;
 - per le rappresentanze nei Consigli di Facoltà e nei Consigli dei corsi di studio, nella misura del 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore.
2. Qualora la Facoltà abbia deliberato la costituzione di un Comitato Tecnico Ordinatore per la gestione di un Corso di nuova istituzione, è prevista la rappresentanza minima di 3 studenti.

Art. 61 - Liste degli elettori

1. Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili a partire dal 40° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono automaticamente aggiornate.
2. Lo studente non iscritto nelle liste può regolarizzare la propria iscrizione entro la data di votazione ad esclusione dell'elettorato passivo, e dei sottoscrittori di lista che dovranno essere iscritti al momento della presentazione delle candidature e delle relative sottoscrizioni.
3. Avverso la formazione delle liste elettorali od il rifiuto d'inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale.

Art. 62 - Candidature

1. Le liste di candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e da una denominazione o sigla e con il numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, debbono essere depositate dal presentatore nei luoghi e secondo il calendario stabilito nel Decreto rettorale d'indizione.
2. Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve risultare regolarmente iscritto, all'atto di deposito della lista, per l'anno accademico nel quale sono indette le votazioni. Egli è altresì il primo sottoscrittore della medesima lista e non può essere candidato.
3. Qualora la denominazione o sigla e/o il simbolo o logo di una lista siano confondibili con quelli di una lista presentata in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Commissione elettorale centrale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
4. Uno studente non può essere candidato in più di una lista.

Art. 63 - Sottoscrizioni delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista depositata deve essere sottoscritta da parte di più elettori, in numero non inferiore a:
 - 50 per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
 - 25 per l'elezione delle rappresentanze nel Comitato Pari Opportunità;
 - 25 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà;
 - 15 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.
2. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere autorizzata dall'Ufficio competente e viene concessa al presentatore della lista o a persona da questi designata.
3. La sottoscrizione deve avvenire con le modalità e secondo il calendario stabilito nel decreto rettorale d'indizione.
4. Nel caso la medesima lista concorra per l'elezione delle rappresentanze in più Organi, l'autorizzazione sarà rilasciata al presentatore della lista concorrente per il collegio maggiore o a persona da lui designata.
5. Per la validità delle sottoscrizioni raccolte è necessario allegare al modulo, per ciascun sottoscrittore, la fotocopia completa e leggibile in tutti i suoi dati di un documento di riconoscimento valido.
L'Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi della normativa vigente.
6. I sottoscrittori, all'atto della firma, debbono essere regolarmente iscritti per l'Anno Accademico per il quale sono indette le votazioni.
Il sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso Organo.

Art. 64 - Rappresentanti di lista

1. Il presentatore di lista può designare all'atto del deposito delle liste, mediante dichiarazione depositata personalmente all'Ufficio elettorale, un elettore quale rappresentante di lista durante il periodo di svolgimento delle sottoscrizioni.
2. Entro 5 giorni prima della data delle votazioni egli consegnerà all'Ufficio elettorale l'elenco dei delegati che potranno essere presenti presso i seggi quali rappresentanti di lista. Tale numero non potrà superare l'unità per seggio.

Detti rappresentanti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio durante tutta la loro durata, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 65 - Modalità di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati

1. Le dichiarazioni d'accettazione delle candidature e di deposito delle stesse da parte del presentatore, debbono essere sottoscritte secondo quanto disposto dal Decreto rettorale di indizione.
2. I presentatori, i candidati ed i sottoscrittori debbono essere indicati mediante nome, cognome, data di nascita, numero di matricola e recapito.
3. Spetta all'Ufficio elettorale il controllo della regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di deposito delle liste nonché la verifica delle sottoscrizioni.
4. Qualora i dati documentati non risultassero veritieri, le candidature e le sottoscrizioni saranno dichiarate nulle dalla Commissione elettorale centrale, salvo ogni altra sanzione disciplinare.
5. Qualora il numero di sottoscrizioni valide sia inferiore al numero richiesto, tutta la lista è considerata nulla.

Art. 66 - Numerazione delle liste dei candidati

1. Con riferimento all'art. 65, comma 3 del presente Regolamento, terminate le operazioni di deposito e di sottoscrizione delle liste, l'Ufficio elettorale procede al controllo delle liste stesse.
2. La Commissione elettorale centrale attribuisce per sorteggio a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo, iniziando dalle liste presenti per le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, nel Comitato Pari Opportunità e proseguendo con le liste presenti nelle elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà, quindi con le altre.
3. Le liste presenti per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e nel Comitato Pari Opportunità mantengono la stessa numerazione anche per gli altri collegi elettorali.
4. In assenza di lista per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico vale come ordine di numerazione quella relativa al Consiglio di Amministrazione, in mancanza della rappresentanza sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione, vale come ordine quella relativa al Comitato per lo sport universitario, in mancanza anche della rappresentanza nel Comitato per lo sport universitario, vale come ordine quella relativa al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e successivamente quella relativa al Comitato Pari Opportunità.

Art. 67 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste uguali spazi per le affissioni al suo interno.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 68 - Manifesto elettorale, costituzione dei seggi

1. Almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note mediante manifesto le candidature per le elezioni delle varie rappresentanze, la costituzione e l'ubicazione dei seggi, facendo in modo che tale ubicazione favorisca la massima affluenza alle votazioni.

2. Il seggio si compone di due appartenenti al personale amministrativo dell'Università, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, e di uno studente designato dal Consiglio degli studenti.

In mancanza di tale designazione o in caso di impossibilità da parte di uno degli studenti designati, il componente studente verrà sostituito da un appartenente al personale amministrativo.

In caso di necessità, su richiesta del Presidente del seggio, potranno essere destinati dal Direttore Amministrativo, a coadiuvare le commissioni nell'espletamento delle operazioni di loro pertinenza, appartenenti al personale amministrativo individuati dall'Ufficio elettorale.

3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato all'elezione.

4. Per la validità delle operazioni elettorali debbono essere presenti almeno il Presidente o il Segretario del seggio; il Segretario è considerato componente del seggio a tutti gli effetti.

5. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza, come disposto all'articolo 64, comma 2 del presente Regolamento.

6. L'Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei rappresentanti di lista, i delegati presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.

7. Le operazioni preliminari relative alla costituzione dei seggi iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni.

8. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'adunanza e può, in caso di necessità, chiedere all'Ufficio elettorale l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del seggio.

9. I locali di votazione debbono essere muniti di idonee chiusure e l'ingresso, al termine d'ogni giornata, deve essere sigillato dal Presidente che ne verificherà l'integrità alla riapertura.

Art. 69 - Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti nelle liste degli elettori nonché coloro che, non iscritti in tali liste, si presentino a votare con un certificato di iscrizione all'Università, rilasciato dalla Segreteria studenti o dagli appositi sportelli automatici.

2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro idoneo documento di riconoscimento.

Art. 70 - Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto.

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista. Potrà esprimere inoltre:

- una sola preferenza per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio, nel Comitato Pari Opportunità;
- le preferenze per l'elezione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà ed ai Consigli dei Corsi di studio sono pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere e comunque non superiori a tre.

3. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina dal Presidente del seggio o suo delegato.

Art. 71 - Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni.

2. Nessuno può recarsi nella sede dei seggi, né sostare in prossimità di essi, munito di mezzi atti ad offendere.
3. E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione anche verbale sugli elettori in prossimità del seggio.

Art. 72 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi avvengono entro il giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto.
2. Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:
 - Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato per lo sport universitario;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato Pari Opportunità;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Corsi di studio.
3. I risultati della votazione sono trascritti nell'apposito verbale.
4. Non appena concluse le operazioni di scrutinio il Presidente avrà cura di inviare all'Ufficio elettorale il verbale e le schede di votazione.

Art. 73 - Nullità delle schede e dei voti

1. E' nullo il voto espresso per più di una lista. Sono nulle le preferenze espresse per persona che non sia candidato, o per candidati di liste diverse da quella prescelta. Sono altresì nulle tutte le preferenze qualora il loro numero sia eccedente quello stabilito.
2. Ove l'elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella di appartenenza del candidato o dei candidati indicati come preferenze.
3. Il delegato di lista presso il seggio può contestare la regolarità delle schede o l'attribuzione di voti.
4. Sulle contestazioni decide in prima istanza la Commissione elettorale del seggio. Del reclamo e della decisione è fatta menzione nel verbale del seggio.
5. Circa le schede contestate e non assegnate decide la Commissione elettorale centrale.

Art. 74 - Accertamento dei votanti e computo dei voti

1. Sulla scorta dei verbali di ciascun seggio, la Commissione elettorale centrale provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione secondo l'ordine di cui all'art. 17 72, comma 2.
2. Qualora siano state raggiunte le percentuali minime di elettori, previste dalla legislazione vigente, si procede a sommare i voti assegnati a ciascuna lista. Si decidono quindi i reclami presentati e si provvede a sommare i voti convalidati o a detrarre i voti annullati.
Per quanto riguarda le rappresentanze in tutti gli Organi dell'Università, allorché le percentuali minime previste non siano state raggiunte, le rappresentanze si riducono proporzionalmente, facendo il numero massimo dei seggi previsto eguale alla percentuale minima richiesta e ricercando il numero dei seggi da attribuire in proporzione alla percentuale effettivamente raggiunta; le frazioni si arrotondano per difetto.
3. Il numero totale dei voti validi è quindi diviso per i seggi da attribuire: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.

4. Qualora al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di cifra il seggio è assegnato alla lista con meno seggi.

5. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista.

Questi sono dichiarati eletti nell'ordine, fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze compreso il valore zero è eletto il più anziano di corso, a parità di corso il più giovane di età.

Art. 75 - Proclamazione degli eletti

1. Avverso le decisioni della Commissione elettorale centrale, qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno successivo all'affissione all'Albo Ufficiale.

2. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama i risultati con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'albo.

3. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio sono successivamente nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Art. 76 - Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione; essi durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.

2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, l'Organo cui questo appartiene dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria.

Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato, nel caso in cui consegua la laurea triennale, qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un Corso di laurea specialistica o magistrale. Per i rappresentanti in Consiglio di Facoltà o Consiglio dei Corsi di studio l'iscrizione alla laurea specialistica o magistrale deve avvenire nell'ambito della loro rappresentanza.

3. I rappresentanti eletti sono nominati in seno agli Organi dell'Università con decreto rettorale.

Art. 77 - Sanzioni disciplinari

1. Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni, o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente.

Sezione VII

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 78 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli studenti, degli studenti presenti nei Consigli di Facoltà, sono indette dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'Albo ufficiale e mediante

manifesti, sentito, quanto alla individuazione della data dell'elezione, il Consiglio degli studenti in carica.

2. Il decreto rettorale indica: le rappresentanze per le quali si vota; il numero degli eligendi per ciascuna Facoltà; i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto; il numero delle preferenze che possono essere espresse; il calendario delle votazioni.

Art. 79 - Commissione elettorale

1. Spetta alla Commissione elettorale costituita per le elezioni degli studenti negli Organi dell'Università la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali e la decisione sui reclami presentati da qualunque elettore.

Art. 80 - Rappresentanti da eleggere ed elettorato

1. I rappresentanti degli studenti per ciascuna Facoltà, da eleggere tra i rappresentanti nel Consiglio di Facoltà, sono in numero di due, elevato a tre per le Facoltà con più di 6.000 studenti iscritti.

2. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti in tale Consiglio e ai rappresentanti nei Consigli dei Corsi di studio nei quali la Facoltà è articolata.

Art. 81 - Seggio elettorale

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto il Rettore costituisce con proprio decreto un unico Seggio presso il Palazzo Centrale; il Seggio si compone di due professori, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un appartenente al personale tecnico amministrativo in qualità di Segretario.

2. Compito del Seggio è curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, procedere al relativo scrutinio e alla compilazione del verbale. terminate le operazioni il Seggio consegna il materiale elettorale alla Commissione elettorale.

Art. 82 - Calendario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono nel giorno fissato dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Art. 83 - Espressione del voto

1. Il voto va espresso indicando sulla scheda il nome e cognome di uno tra gli studenti eleggibili. Il voto espresso mediante l'indicazione del solo cognome è ritenuto valido qualora non sussistano casi di omonimia.

2. Per ciascuno dei collegi i votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo; qualora sia indicato più di un nominativo il voto sarà ritenuto nullo.

Art. 84 - Scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto il seggio procede allo scrutinio e alla compilazione del verbale.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; chiunque tra gli studenti eleggibili può proporre reclami e far verbalizzare le proprie osservazioni.

Art. 85 - Risultati delle votazioni

1. terminate le operazioni del seggio, la Commissione elettorale si riunisce per procedere all'esame del verbale, alla decisione sugli eventuali reclami presentati e sull'attribuzione di eventuali voti contestati.
2. Risultano eletti gli studenti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti precede il più anziano di corso e in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
3. Avverso le decisioni della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla conclusione delle operazioni.

Art. 86 - Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art. 87 - Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina; essi durano in carica fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti è nominato in sua sostituzione il primo dei non eletti.

Sezione VIII

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 88 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione e nelle Scuole dirette a fini speciali sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio Decreto.
2. Al Decreto Rettorale, che stabilisce il termine massimo entro il quale le elezioni devono essere svolte, le modalità di espletamento delle medesime e il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascuna Scuola, viene data immediata ampia diffusione.
3. La data, il luogo e l'orario delle singole votazioni, sono stabiliti e resi noti agli interessati da ciascun Direttore di Scuola, mediante avviso affisso all'Albo della Scuola almeno dieci giorni prima della data stabilita. Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio competente.

Art. 89 - Elettorato

1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, per l'anno accademico nel quale si svolgono le votazioni.
2. Gli elenchi degli iscritti sono predisposti dai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Art. 90 - Rappresentanze da eleggere

1. La rappresentanza degli studenti specializzandi è prevista pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede.

2. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e comunque non superiore a tre.

Art. 91 - Seggi elettorali

1. Presso ogni Scuola il Direttore designa una Commissione elettorale di seggio.
2. La Commissione è composta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato, che la presiede, e da due professori o ricercatori della Scuola di cui uno con funzioni di Segretario.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Art. 92 - Votazioni

1. Le votazioni si svolgono in una giornata, secondo le modalità stabilite dal Decreto rettorale di indizione, nel giorno e secondo gli orari indicati nell'avviso di cui al terzo comma dell'art. 88 del presente Regolamento.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 93 - Risultati delle votazioni

1. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.
2. La Commissione elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo Ufficiale della Scuola per almeno dieci giorni. La graduatoria degli eletti deve essere tempestivamente inviata ai competenti Uffici dell'Amministrazione.
3. Avverso i risultati è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla data di pubblicazione. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Direttore della Scuola e all'Ufficio competente.

Art. 94 - Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con Decreto del Rettore.

Art. 95 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
2. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. In caso di rinuncia da parte di un eletto, o di sua cessazione dalla qualifica di studente, gli subentra il primo che lo segue nella graduatoria.

Sezione IX

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

Art. 96 - Indizione delle elezioni

1. Ogni quattro anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio, ovvero entro 30 giorni in caso di dimissioni dello stesso accettate dal Rettore, il Decano dei professori ordinari appartenenti al Consiglio dei Corsi di studio, indice le elezioni del Presidente, stabilendo le modalità ed il calendario di eventuali successive votazioni e ballottaggio.

Art. 97 - Eletturato

1. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio dei Corsi di studio tra i professori di ruolo.

Art. 98 - Seggio elettorale

1. Il Decano provvede alla costituzione di un apposito Seggio elettorale.
2. Le funzioni di Presidente sono svolte dallo stesso Decano o da altro docente da lui incaricato; le funzioni di Segretario sono svolte dal Professore di ruolo più giovane di nomina; a parità di anzianità di nomina svolge le funzioni di Segretario il più giovane di età.

Art. 99 - Votazioni

1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella successiva.
2. Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e di almeno un terzo in seconda votazione.
3. Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori procedono alla verifica della validità della votazione; si procede quindi allo spoglio delle schede.
4. In caso di mancata elezione si procede, secondo il calendario stabilito, ad una seconda votazione; qualora la seconda votazione non dia esito positivo, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Art. 100 - Risultato delle votazioni e proclamazione dell'eletto

1. Ultimato lo scrutinio, che abbia dato esito positivo, il Decano proclama provvisoriamente eletto il Presidente.
2. Avverso il risultato della votazione finale è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del quinto giorno dalla data della proclamazione provvisoria. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Decano.
3. Decorso il suddetto termine e in assenza di ricorsi, la proclamazione dell'eletto da parte del Decano diviene definitiva. Il Senato Accademico, pronunciato su eventuali ricorsi, proclama definitivamente l'eletto o dispone che si proceda a nuove elezioni.

Art. 101 - Nomina del Presidente e durata del mandato

1. Il Presidente del Consiglio dei Corsi di studio è nominato dal Rettore ed entra in carica, salvo non sia diversamente disposto dal decreto di nomina, all'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione.
2. L'eletto dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

3. Nel caso di anticipata cessazione del Presidente in carica, l'eletto assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.

Sezione X

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL TERRITORIO

Art. 102 - Richiesta delle designazioni

1. La Consulta del Territorio è costituita ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.
2. Ogni quattro anni, entro il mese di Maggio antecedente l'inizio dell'anno accademico di insediamento della nuova Consulta del Territorio, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione:
 - a) individua gli Enti di cui alle lettere da f) ad l) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto
 - b) provvede a definire l'importo e ad individuare gli Enti di cui alla lettera m) del predetto comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto.
3. Entro lo stesso mese di Maggio il Rettore provvede a inoltrare agli Enti di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, la richiesta di designazione di una rosa di almeno tre nomi, possibilmente concordata all'interno di ciascun gruppo di Enti di cui alle lettere da f) ad l) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto.
4. Entro lo stesso mese di Maggio il Rettore invita gli Enti di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto ad indicare il proprio rappresentante nella Consulta del Territorio, secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 19 dello Statuto. Inoltre invita gli Enti di cui alla lettera m) ad indicare il proprio rappresentante.
5. Tutte le designazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere completate entro la fine del mese di Luglio. Qualora ciò non avvenisse per qualcuno degli enti interessati, si darà atto della mancata designazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 dello Statuto.

Art. 103 - Costituzione della Consulta del Territorio

1. Successivamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 102 e, comunque, entro il mese di Settembre, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, provvede a prendere atto dei rappresentanti degli Enti di cui alle lettere da a) ad e) e lettera m) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto e a scegliere il rappresentante per ciascuno dei gruppi di Enti di cui alle lettere da f) ad l) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto.
2. Sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, il Rettore, con proprio Decreto da emanarsi entro lo stesso mese di Settembre, provvede a nominare i componenti della Consulta del Territorio per il successivo quadriennio accademico.

Art. 104 - Insediamento della Consulta del Territorio

1. Il Rettore, entro il mese successivo al Decreto di cui al comma 2 del precedente articolo insedia la Consulta del Territorio con la prima riunione dei componenti nominati.
2. Nella riunione di insediamento la Consulta procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente. L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti nominati con il Decreto Rettorale di cui all'articolo precedente. E' eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione, il maggior numero di voti nella seconda votazione.

3. Sulla base dei risultati dello scrutinio, che abbia dato esito positivo, il Rettore proclama il Presidente eletto, che assume immediatamente la carica e, quindi, la presidenza della stessa seduta di insediamento.

Art. 105 - Durata e decadenza dei componenti

1. I componenti della Consulta per il Territorio durano in carica per un quadriennio accademico. Tutti i componenti possono essere rinnovati per il quadriennio successivo, senza limite al numero dei mandati.

2. I componenti di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto, decadono per cessazione dalla carica del legale rappresentante dell'Ente rappresentato, qualunque sia il motivo di cessazione, o per ritiro della delega da parte dello stesso. In tal caso il rappresentante legale dell'Ente in oggetto provvederà ad indicare il nuovo rappresentante nella Consulta del Territorio, secondo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19 dello Statuto.

3. I componenti di cui alle lettere da f) ad l) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto, durano in carica quattro anni. In caso di cessazione o dimissioni, il Rettore provvederà a richiedere al gruppo di Enti interessato l'indicazione di una nuova rosa di almeno tre nomi, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 102. Successivamente si procede alla nomina del nuovo componente della Consulta del Territorio ai sensi del precedente articolo 103.

4. I componenti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto, decadono nel caso in cui il rappresentante legale dell'Ente interessato comunichi l'avvenuta sostituzione con un nuovo rappresentante, che sarà nominato con Decreto Rettorale, previa presa d'atto da parte del Senato Accademico.

5. Nel caso di decadenza o cessazione del Presidente della Consulta del Territorio, il Rettore provvederà a convocare la stessa Consulta per procedere alla elezione del nuovo Presidente, secondo la procedura di cui all'articolo 104 del presente Regolamento.

TITOLO II

DIPARTIMENTI E CENTRI

Capo I

DIPARTIMENTAZIONE DELL'ATENEO

Art. 106 - Criteri prioritari per la istituzione dei Dipartimenti

1. Ai sensi dell'art. 71 dello Statuto il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, sentite le Facoltà e la Consulta dei Direttori di Dipartimento formulano le linee guida per la riorganizzazione delle Strutture dipartimentali, in particolare per realizzare un più razionale coordinamento delle competenze scientifiche ed una migliore funzionalità gestionale. Tale riorganizzazione dovrà tener conto dei seguenti criteri prioritari:

a) i Dipartimenti, nel quadro dei principi fissati dall'art. 43 dello Statuto, traggono origine da una organizzazione delle risorse umane e strutturali, intesa a favorire: (i) il lavoro dei gruppi già operanti in attività scientifico-formative, ma anche la costituzione di nuovi gruppi, anche di tipo interdisciplinare; (ii) lo sviluppo delle aree scientifico-disciplinari e di ricerca; (iii) il coordinamento dei servizi a carattere assistenziale;

b) deve essere privilegiata l'affinità di scopi e di metodi;

c) devono essere valorizzate le competenze professionali del personale tecnico amministrativo.

Art. 107 - Istituzione, attivazione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti

1. Il Senato Accademico, per le problematiche di carattere scientifico, ed il Consiglio di Amministrazione, per le problematiche di carattere economico-amministrativo, deliberano, sentiti le Facoltà, e i Dipartimenti, la istituzione, la modificazione e la soppressione dei Dipartimenti.
2. Per la istituzione e il mantenimento dei Dipartimenti il numero minimo di Professori e ricercatori è di 15 unità.
3. È possibile, su motivata richiesta e in via eccezionale, derogare, con indicazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di precisi limiti e modalità, dal numero minimo di quindici professori e ricercatori qualora sussistano particolari esigenze ed obiettivi di ricerca.
4. La proposta di istituzione, modificazione e soppressione è istruita dalla Commissione Dipartimenti e Centri designata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
5. La proposta di istituzione e modificazione (di struttura e di denominazione) dei Dipartimenti, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la definizione degli obiettivi scientifici del Dipartimento;
 - b) i settori scientifico-disciplinari e di ricerca coinvolti, con l'elenco degli insegnamenti attivati;
 - c) le esigenze di personale tecnico amministrativo e le risorse necessarie per l'attivazione;
 - d) le adesioni dei professori e ricercatori, controfirmate dagli stessi, corredate da informazioni sul Dipartimento di provenienza e sulla eventuale situazione residuale di quest'ultimo in termini di risorse e di docenza;
 - d) gli spazi destinati alla struttura dipartimentale.
6. La Commissione Dipartimenti e Centri valuterà le conseguenze di istituzioni o modificazioni proposte, suggerendo le eventuali necessarie soppressioni.
7. Qualunque proposta di modifica dell'assetto dipartimentale di Ateneo deve essere convenientemente resa nota al personale docente e al personale tecnico amministrativo coinvolti, affinché possano fornire per iscritto alla Commissione motivate richieste in merito.
8. Il Senato Accademico dirime le eventuali divergenze concernenti le attività di istituzione, attivazione, modificazione e soppressione dei Dipartimenti, nonché le controversie tra le strutture e gli appartenenti alle stesse.
9. Il Dipartimento viene istituito, attivato, modificato, disattivato e soppresso con decreto del Rettore.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

Art. 108 - Riferimenti normativi

1. Il Dipartimento svolge le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli 66, 83, 85 e 92 del D.P.R. 382/1980, dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal presente Regolamento.

Art. 109 - Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente e tecnico amministrativo di cui all'art. 84 del D.P.R. 382/1980, secondo quanto precisato nel decreto di istituzione e di eventuale modificazione del Dipartimento stesso.

2. Il passaggio di un singolo docente da uno ad altro Dipartimento, quando non incida sul mantenimento del Dipartimento di provenienza, ai sensi dell'art. 107 comma 2, e non comporti modifiche della caratterizzazione scientifica dei Dipartimenti coinvolti, avviene sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova afferenza da trasmettere per conoscenza alla Facoltà interessata e per le opportune verifiche alla Commissione Dipartimenti e Centri. Il Dipartimento di nuova afferenza dovrà garantire e identificare gli spazi e le risorse necessarie.

Art. 110 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.

Art. 111 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione - Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da un membro designato dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura:

- fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;

- qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore.

In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.

Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo e dei dottorandi dura, rispettivamente, quattro anni e due anni.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di ciascun Dipartimento, o quando il Direttore ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno quattro volte all'anno.

La convocazione avviene attraverso posta elettronica o per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento.

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta.

4. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 112, comma 2, lettere da d) a l); in relazione a quanto previsto dalla lettera b) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture. I rappresentanti dei Dottorandi partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 112, comma 2, lettere da f) a l).

5. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore:

- a) senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, rappresentanze di assegnisti, borsisti, nonché almeno una rappresentanza di medici strutturati dipendenti dall'Azienda ospedaliera;
 - b) con voto consultivo e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, ricercatori del C.N.R., dell'I.N.F.N. o di altri Enti pubblici di ricerca operanti nel Dipartimento e persone che svolgano nel Dipartimento un'attività istituzionale continuativa.
6. In via straordinaria, possono intervenire alle sedute, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, esponenti di Enti pubblici e privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 112 - Il Consiglio di Dipartimento - Compiti

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. In particolare il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 43 dello Statuto, delibera in merito a:
 - a) Regolamento del Dipartimento ed ogni altro Regolamento sulla disciplina delle attività del Dipartimento;
 - b) promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e organizzazione delle strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti gli afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;
 - c) approvazione dei contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;
 - d) organizzazione, o concorso nell'organizzazione, delle Scuole di dottorato di ricerca;
 - e) collaborazione con le competenti Strutture didattiche per lo svolgimento delle attività di insegnamento dell'Ateneo;
 - f) proposte alle Facoltà, in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sulla utilizzazione delle risorse del budget docenza e sulla destinazione dei posti di professore e di ricercatore, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
 - g) pareri ai sensi dell'art. 34 comma 3 lettera b) dello Statuto, limitatamente ai settori scientifico disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, in vista delle conseguenti delibere di competenza delle Facoltà, in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo, con le relative destinazioni e sulle modalità di copertura;
 - h) relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati per le procedure di chiamata degli idonei;
 - i) eventuali proposte sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
 - l) afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;
 - m) assegnazione del personale tecnico amministrativo alle diverse attività della struttura;
 - n) analisi volta ad accertare i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse, da effettuarsi annualmente, in sede di conto consuntivo;
 - o) piano triennale di sviluppo e le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone inoltre la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;

- p) organizzazione, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, di corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
 - q) proposta di istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;
 - r) criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
 - s) richieste di finanziamento, di spazi e di personale, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, da approvarsi entro il 15 giugno;
 - t) bilancio preventivo, da approvarsi entro il 15 dicembre ed il conto consuntivo, da approvarsi entro il 31 marzo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni all'Amministrazione Centrale per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Università;
 - u) limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - v) qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, sottoponendoli, per la ratifica, agli Organi competenti nella prima seduta successiva.
4. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere che le competenze di cui alle lettere c) e) ed o), del precedente comma 2, possano essere delegate alla Giunta.

Art. 113 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.
2. La Giunta ha durata quadriennale. Il Regolamento di ogni Dipartimento può prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore.
3. La Giunta è composta ai sensi dell'art. 49 comma 3 dello Statuto di Ateneo. Il Regolamento di ogni Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi.
4. L'elezione dei membri della Giunta avviene separatamente da parte delle singole componenti. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire la elezione per la sostituzione, nell'ambito della componente interessata. Il mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta.
5. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, al tempo strettamente necessario per la convocazione dei singoli membri. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento.
6. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio.
7. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene in analogia a quanto previsto dall'art. 111, comma 4, del presente regolamento.
8. Il Direttore o la Giunta medesima possono invitare persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.
9. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dalla lettera u) dell'art. 112.
10. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

11. La Giunta, può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 114 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; partecipa, direttamente o tramite un proprio delegato, ai Consigli di Presidenza e agli altri organismi delle Facoltà per le quali il Dipartimento è di riferimento ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Segretario amministrativo, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a specifici oggetti e a determinati atti. Per ogni altra ipotesi alla sostituzione provvede l'Amministrazione universitaria.

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della gestione del personale tecnico amministrativo.

6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento, di spazi e di personale al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

7. Il Direttore e il Segretario amministrativo, entro il 30 novembre predispongono il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio;
- c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della ricerca scientifica.

8. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento. Il Direttore e il Segretario Amministrativo provvedono congiuntamente al pagamento delle relative fatture, secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

9. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario Amministrativo per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.

10. Il Decano indice e organizza le elezioni del Direttore e dei membri di Giunta del Dipartimento nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.

11. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:

- a) ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) al personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;
- c) ai dottorandi di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.

L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

12. La votazione per l'elezione del Direttore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

13. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Direttore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.

Art. 115 - Disposizioni finali

1. Eventuali deroghe alle disposizioni del presente Regolamento contenute nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

CAPO III

CENTRI

Art. 116 - Centri universitari

1. I Centri sono organismi diretti a:

- a) conseguire particolari obiettivi di ricerca di rilevante impegno (Centri interdipartimentali di ricerca); essi possono comprendere l'attività di assistenza sanitaria finalizzata alla ricerca;
- b) soddisfare esigenze di servizio tecnico-amministrativo di particolare complessità e concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero più Strutture didattiche e scientifiche (Centri di servizio di Ateneo, Centri di servizio interdipartimentali);
- c) assolvere congiuntamente a finalità di ricerca e finalità di servizio tecnico-amministrativo di particolare complessità e di interesse esteso a più Strutture scientifiche e didattiche (Centri di ricerca e di servizio di Ateneo, Centri di ricerca e di servizio interdipartimentali).

2. I Centri possono essere costituiti ed operare in forza della collaborazione tra più Atenei (Centri interuniversitari); per iniziativa degli Organi di Ateneo (Centri di Ateneo); per la partecipazione di due o più Dipartimenti (Centri interdipartimentali).

3. I Centri di Ateneo vengono costituiti per fornire servizi di interesse generale a titolo gratuito, mentre possono fornire servizi o prestazioni specifiche anche a titolo oneroso.

4. I Centri possono fornire prestazioni ad enti pubblici e a soggetti privati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il regime di gestione finanziaria dei Centri è di tipo accentrato rispetto all'Ateneo o rispetto al Dipartimento presso il quale hanno sede, salvo per quelli assimilati ai Dipartimenti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 1.4 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 50 dello Statuto.

6. I Dipartimenti presso i quali i Centri hanno sede devono prevedere un apposito capitolo in bilancio.

7. Ai fini delle procedure di valutazione le attività e le risorse dei Centri andranno riferite ai Dipartimenti coinvolti.

Art. 117 - Procedure di istituzione

1. L'Ateneo può partecipare alla fondazione di Centri interuniversitari o entrare a far parte di Centri interuniversitari già esistenti, stipulando delle convenzioni con altre Università ai sensi del D.P.R. 382/1980, art. 91 e dello Statuto di Ateneo, art. 50 comma 4. La partecipazione ad un Centro interuniversitario può avvenire su iniziativa di:

- a) Organi di governo di Ateneo, anche su proposta di Centri di Ateneo,
- b) una o più Facoltà,
- c) uno o più Dipartimenti.

Lo Statuto e il Regolamento di questi Centri sono concordati tra le Università che concorrono all'istituzione e al funzionamento e sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.

2. I Centri di Ateneo sono istituiti di norma su proposta di Organi dell'Università. Possono essere proposti anche da un insieme di Strutture didattiche e/o di ricerca che ravvisino esigenze di interesse generale. Nel caso di Centri di Ateneo di ricerca e di servizio la proposta dovrà specificare:

- a) finalità e tipologia del Centro da istituire;
- b) risorse potenzialmente disponibili quanto a spazi, finanziamenti, personale tecnico-amministrativo;
- c) bozza di Statuto e di Regolamento;
- d) elenco dei professori e ricercatori aderenti all'iniziativa sottoscritto dagli stessi;
- e) una descrizione dettagliata delle strutture, dei mezzi tecnici e del personale necessari;
- f) l'indicazione della durata temporale del Centro medesimo, nell'osservanza dei limiti previsti dallo Statuto.

3. I Centri interdipartimentali sono istituiti su proposta di due o più Dipartimenti. La proposta dovrà specificare:

- a) finalità e tipologia del Centro da istituire;
- b) risorse disponibili quanto a spazi, finanziamenti, personale tecnico-amministrativo;
- c) bozza di Statuto e di Regolamento;
- d) elenco dei professori e ricercatori aderenti all'iniziativa sottoscritto dagli stessi, nel caso dei Centri di ricerca e dei Centri di ricerca e di servizio;
- e) una descrizione dettagliata delle strutture, dei mezzi tecnici e del personale necessari, nel caso di Centri di servizi o, per la parte relativa ai servizi, nel caso di Centri di ricerca e servizi;
- f) l'indicazione della durata temporale del Centro medesimo, nell'osservanza dei limiti previsti dallo Statuto.

4. Condizione per l'attivazione e l'eventuale rinnovo dei Centri interdipartimentali e dei Centri interuniversitari, istituiti su iniziativa dei Dipartimenti, è l'impegno da parte dei Dipartimenti costituendi e/o coinvolti a mettere a disposizione le necessarie strutture e risorse.

4. Requisito indispensabile per la costituzione di un Centro di ricerca è l'adesione di almeno cinque professori o ricercatori afferenti ai diversi Dipartimenti interessati.

Art. 118 - Norma generale di istituzione o di rinnovo

1. L'istituzione o il rinnovo di un Centro sono deliberati dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Direttori di Dipartimento, nel rispetto delle condizioni previste nell'articolo 50, comma 5 dello Statuto.

Art. 119 - Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività del Centro è compito degli Organi di governo del Centro.
2. Sono Organi di governo del Centro: l'Assemblea dei membri del Centro, il Consiglio direttivo il Direttore. Lo Statuto o il Regolamento del Centro potranno prevedere il Comitato scientifico (per i Centri di ricerca) o il Comitato tecnico-scientifico (per i Centri di servizio e per i Centri di ricerca e servizi), e una eventuale Giunta esecutiva. Le competenze dei diversi Organi sono definite dallo Statuto e dal Regolamento del Centro.

Art. 120 - Statuti e Regolamenti dei Centri

1. Il funzionamento del Centro è regolato dai rispettivi Statuto e Regolamento.
2. Lo Statuto riporta gli scopi del Centro e i principi della sua struttura gestionale espressi in articoli che indicano :
 - a) gli Organi o le Strutture dell'Università che ne promuovono l'istituzione;
 - b) le finalità operative del Centro;
 - c) la sede amministrativa prevista e il tipo di amministrazione;
 - d) gli Organi di governo del Centro;
 - e) le modalità di formazione, le prerogative decisionali e i criteri di funzionamento degli Organi di cui sopra;
 - f) le condizioni per l'afferenza al Centro di altre strutture o di singoli professori o ricercatori e per la loro partecipazione agli Organi di governo;
 - g) le categorie di persone che partecipano all'attività del Centro indicando le modalità di collaborazione di eventuali operatori non universitari;
 - h) le fonti di risorse finanziarie delle quali il Centro prevede di avvalersi;
 - i) le procedure per le modifiche di Statuto, che dovranno in ogni caso essere approvate dalla Commissione Dipartimenti e Centri, salvo il rinvio agli Organi di governo dell'Ateneo;
 - l) il periodo di tempo, previsto come durata massima di un ciclo di attività del Centro, fatta salva la possibilità di rinnovo con una deliberazione ai sensi dell'art. 118 del presente Regolamento;
 - m) eventuali norme transitorie per la prima applicazione dello Statuto;
 - n) ogni altra disposizione che i proponenti ritengano essenziale per la corretta costituzione del Centro.
3. Il Regolamento ha lo scopo di descrivere i dettagli applicativi, relativi al funzionamento del Centro. Nel Regolamento dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:
 - a) la composizione dell'Assemblea, con riferimento al numero dei rappresentanti che ogni Struttura o Ente può eleggere, il numero minimo di convocazioni annuali, le modalità di convocazione e di votazione, l'eventuale previsione di rappresentanti dei collaboratori non universitari, senza diritto di voto;
 - b) la composizione, le modalità di costituzione ed il funzionamento del Consiglio Direttivo, il numero minimo di convocazioni annuali, le modalità di convocazione e di votazione;
 - c) le modalità per l'elezione del Direttore e del Vicedirettore, nonché per la nomina del Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - d) la composizione ed il funzionamento del Comitato scientifico o tecnico-scientifico, se previsti, con riferimento alle modalità di costituzione e di eventuale sostituzione dei membri, al numero minimo di convocazioni annuali, alle modalità di convocazione e di votazione;
 - e) le modalità per la stesura e l'approvazione dei verbali delle sedute e le modalità di consultazione da parte dei membri dei verbali stessi e della documentazione allegata;
 - f) le norme relative alla necessità di approvazione da parte del Consiglio Direttivo di qualsiasi iniziativa di membri o collaboratori che coinvolga il Centro, anche con la sua sola denominazione;

- g) le modalità di accesso ai fondi del Centro, fermo restando che una parte sia destinata al funzionamento e all'amministrazione del Centro stesso, e che i fondi pervenuti al Centro e destinati dall'erogatore all'attività di uno o più membri del Centro, non possano essere usati da altri membri senza l'approvazione del Consiglio Direttivo ed il consenso del destinatario o dei destinatari;
- h) le modalità di stesura e approvazione della relazione sull'attività del Centro che annualmente il Direttore è tenuto ad inviare ai Dipartimenti coinvolti e alla Commissione Dipartimenti e Centri;
- i) le modalità di presentazione e le procedure di accettazione della domanda di ammissione al Centro da parte di nuovi Dipartimenti, di singoli professori o ricercatori in qualità di membri, o di esperti non universitari in qualità di collaboratori;
- l) ogni altra disposizione che l'Assemblea ritenga utile al funzionamento del Centro.

Art. 121 - Criteri generali di funzionamento

1. L'attività dei Centri è soggetta a valutazione con riguardo ai risultati ottenuti, secondo le modalità stabilite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore presenta annualmente la relazione di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo precedente.
2. I professori e ricercatori afferenti ad un Centro di ricerca devono essere almeno cinque. Il Direttore, qualora il numero divenisse inferiore a cinque, è tenuto ad informare gli Organi di governo dell'Ateneo, che provvederanno in merito.
3. La gestione amministrativa è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, Titoli 9 e 10. Qualora un Centro entri in possesso di beni mobili, questi saranno inventariati in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 9.8 e 10.13 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. All'approssimarsi della scadenza di cui all'art. 120, comma 2, lett. l), del presente regolamento e, comunque, almeno sei mesi prima di tale termine, gli Organi di governo del Centro devono deliberare sulla eventuale proposta di prosecuzione delle attività del Centro e sulla conseguente durata, previa acquisizione delle deliberazioni dei Dipartimenti coinvolti. Entro la stessa scadenza, la predetta deliberazione, accompagnata da una relazione generale sull'attività del Centro e sui programmi per il periodo di prosecuzione, dovrà essere inviata al Senato Accademico per i necessari provvedimenti. In mancanza della richiesta di rinnovo il Centro sarà automaticamente disattivato.

Art. 122 - Norma transitoria

1. I Centri esistenti devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, adeguarsi alle disposizioni dello stesso.

Titolo III **Il Sistema Bibliotecario di Ateneo**

Capo I **Istituzione**

Art. 123 - Istituzione del Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) con lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la

diffusione, con le tecniche più aggiornate, dell'informazione bibliografica. L'Ateneo riconosce nel SBA uno strumento essenziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegate in sistema, attraverso l'organo di coordinamento denominato Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB).

Art. 124 - Natura e scopi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, come insieme coordinato di strutture di servizio, cura la gestione ed il potenziamento dei servizi di biblioteca attraverso la loro razionalizzazione al fine di attuare politiche di gestione e di sviluppo rivolte a migliorare l'efficacia delle biblioteche nei confronti dell'utenza.

2. L'Ateneo, mediante deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, garantisce al SBA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.

Capo II Organizzazione

Art. 125 - Organizzazione

1. Le unità di base del SBA, che costituiscono le Strutture di servizio del sistema, sono i Poli bibliotecari, le Biblioteche, i Fondi librari e i centri di documentazione.

2. Il coordinamento del SBA è affidato a un Centro di Ateneo denominato Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB).

Art. 126 - Strutture di servizio del sistema

1. Le raccolte di materiale librario, organizzate dalle Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo sono strutturate in Biblioteche se soddisfano i requisiti relativi alla consistenza libraria e all'erogazione dei servizi previsti dal Regolamento-quadro delle Biblioteche di cui al Capo III del presente Titolo III.

2. Le raccolte che non soddisfano i requisiti richiesti costituiscono i Fondi librari.

3. I centri di documentazione sono assimilati alle Biblioteche o ai Fondi librari sulla base dei criteri indicati nei due precedenti commi.

4. L'Ateneo favorisce i processi di aggregazione e di integrazione funzionale miranti a promuovere l'aggregazione delle Biblioteche e dei Fondi librari nei Poli bibliotecari.

5. Il funzionamento delle singole Biblioteche è definito da un Regolamento interno per l'organizzazione e i servizi, conforme al Regolamento-quadro delle Biblioteche di cui al Capo III del presente Titolo III.

6. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione e la qualità dei servizi agli utenti, sono costituiti i Poli bibliotecari mediante raggruppamenti di Biblioteche sulla base di affinità disciplinari o di convenienze logistiche e organizzative.

7. I Poli sono coordinati da bibliotecari incaricati dal CAB con mandato a termine e sono gestiti da una Commissione di Polo. La Commissione, che elegge al suo interno un Presidente, è composta, oltre che dal suddetto bibliotecario coordinatore, dai Direttori delle Biblioteche afferenti, dai bibliotecari responsabili o referenti delle Biblioteche e dal rappresentante di Area nel CTS del CAB di cui al successivo articolo 130.

Art. 127 - Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB): Finalità

1. Il CAB persegue le seguenti finalità:

- a) l'individuazione delle linee di sviluppo del SBA;
 - b) l'elaborazione di direttive sugli obiettivi e i criteri generali di organizzazione e di sviluppo dei servizi bibliotecari;
 - c) la promozione e la cooperazione tra le Biblioteche mediante l'avvio di servizi innovativi e l'ottimizzazione delle risorse;
 - d) lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di tecnologie avanzate per la realizzazione e il mantenimento di sistemi bibliografici e documentali di Ateneo, aderenti a standard internazionali;
 - e) la promozione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari;
 - f) l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi alle Biblioteche allo scopo di costituire un archivio del SBA da rendere di pubblica conoscenza attraverso il sistema informativo dell'Ateneo;
 - g) la valutazione delle attività svolte dalle singole strutture bibliotecarie in relazione al raggiungimento dei loro fini istituzionali;
 - h) l'approvazione dei Regolamenti interni delle singole Biblioteche per l'organizzazione e i servizi delle medesime, sulla base della conformità di tali regolamenti al Regolamento-quadro di cui al Capo III del presente Titolo III;
 - i) la presentazione di proposte relative a piani di accorpamento di Biblioteche e/o di Fondi librari, di raggruppamenti di Biblioteche in Poli o alla creazione di Biblioteche "virtuali";
 - l) la presentazione di proposte di piani di incentivazione nell'ambito dei progetti di Ateneo;
 - m) la promozione di progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri Atenei, Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, Enti di ricerca, altre organizzazioni bibliotecarie.
2. Il regime di gestione amministrativo-contabile del CAB è quello stabilito dal Regolamento di Ateneo per le Strutture ad amministrazione decentrata.

Art. 128 - Organi del CAB

1. Sono organi del CAB:

- Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'Assemblea;
- il Direttore.

Art. 129 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) del CAB costituisce l'organo centrale di indirizzo del SBA e opera allo scopo di perseguire le finalità di cui all'art. 127.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi di governo dell'Ateneo, e funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle singole Biblioteche e del Sistema nel suo complesso.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico:

- approva le richieste di finanziamento ed il piano generale delle attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- approva le relazioni, il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime, inoltre, pareri obbligatori relativamente a:

- a) definizione dell'organico del personale di biblioteca, piani di assunzione, formulazione dei bandi di concorso e formazione delle relative commissioni, distribuzione del personale nelle varie Strutture;
- b) finanziamento del SBA e ripartizione dei fondi alle biblioteche;
- c) piani di incentivazione della produttività collettiva e del miglioramento dei servizi, presentati dalle strutture bibliotecarie.

Art. 130 - Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da:
 - a) il Delegato del Rettore al SBA, che lo presiede;
 - b) il Direttore del CAB;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle Aree scientifiche di cui all'articolo 44 del presente Regolamento Generale, con competenze nel settore delle biblioteche; più Aree scientifiche possono aggregarsi e indicare un unico rappresentante; il Comitato Tecnico-Scientifico può motivatamente deliberare che un'Area scientifica esprima più di un rappresentante;
 - d) due bibliotecari dell'Ateneo, uno in rappresentanza delle aree umanistica, giuridica, politico-sociale e economica, e uno in rappresentanza delle aree medico-biologica e scientifico-tecnologica;
 - e) un rappresentante del personale del CAB;
 - f) fino a tre esperti di servizi bibliotecari e/o amministrativi, organizzativi, informatici, nominati dal Comitato Tecnico-Scientifico su proposta del Presidente;
 - g) due rappresentanti degli studenti individuati dal Consiglio degli Studenti al suo interno;
 - h) il Segretario amministrativo, anche con funzione di verbalizzante.
2. Il mandato del Comitato Tecnico-Scientifico è di durata quadriennale ad esclusione degli studenti il cui mandato è di durata biennale.
3. Alla scadenza di ogni mandato il Comitato Tecnico-Scientifico presenta al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sullo stato del SBA.

Art.131 - L'Assemblea

1. L'Assemblea del CAB è costituita dai direttori delle biblioteche dell'Ateneo, e viene convocata almeno una volta all'anno allo scopo di promuovere il confronto sulle linee di sviluppo del SBA.

Art. 132 - Il Direttore

1. Il Direttore del CAB è nominato dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico-Scientifico può proporre di affidare l'incarico di Direttore del CAB:
 - a) nell'ambito di una rosa di professori o ricercatori, approvata dal CTS su proposta del Presidente, interna all'Università e comunque escludendo il Presidente pro tempore del CAB;
 - b) oppure mediante una selezione, su di un profilo approvato dal CTS, con conseguente assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato.L'incarico del Direttore del CAB è di durata triennale rinnovabile.
2. Il Direttore del CAB cura l'attuazione degli orientamenti espressi dal Comitato Tecnico-Scientifico in relazione alle funzioni di indirizzo e controllo e coordina l'attività del CAB in conformità alle sue funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi dell'Ateneo nonché delle Biblioteche del SBA.
3. Il Direttore:
 - coadiuvato dal Segretario amministrativo e tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Comitato Tecnico-Scientifico, predispone annualmente la relazione sulle attività del CAB;
 - d'intesa con il Segretario amministrativo predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

- è responsabile della gestione amministrativa e contabile del CAB;
- è responsabile della gestione del personale del CAB.

Art. 133 - Personale e risorse del CAB

1. Il CAB dispone di personale proprio e di personale distaccato dalle Biblioteche; promuove inoltre l'istituzione di gruppi di lavoro su specifici obiettivi di analisi e di sviluppo, con partecipazione di personale delle Biblioteche dell'Ateneo, ed eventualmente di personale esterno all'Ateneo.
2. Il CAB dispone, come risorse finanziarie, di una dotazione ordinaria per il suo funzionamento e l'attività corrente e di fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per il finanziamento di progetti specifici. Può inoltre disporre di ulteriori fondi assegnati da altre istituzioni ed enti o provenienti dal compenso di attività svolte a favore di terzi.

Art. 134 - Funzionamento degli Organi

Le modalità di funzionamento degli Organi vengono stabilite in apposito Regolamento.

CAPO III

Regolamento-Quadro dei servizi bibliotecari

Sezione I

Definizione e Classificazione

Art. 135 - Definizione delle Strutture di servizio

1. Le raccolte di materiale librario e documentale dell'Ateneo, acquisite e organizzate dalle Strutture didattiche e di ricerca, sono classificate come Biblioteche se soddisfano i requisiti e garantiscono i servizi di cui al successivo art. 142 del presente Regolamento.
2. Le raccolte librarie e documentali che non soddisfano in tutto o in parte i requisiti e l'erogazione di servizi specificati dal citato art. 142 costituiscono i Fondi librari.
3. I centri di documentazione sono assimilati alle Biblioteche o ai Fondi librari sulla base degli stessi criteri sopra individuati.
4. I Fondi librari hanno sede presso Strutture prive di biblioteca ai fini di conservazione e gestione d'uso dei materiali librari e documentali, comunque acquisiti per attività didattica e di ricerca, quindi prioritariamente messi a disposizione degli studiosi che afferiscono alla Struttura stessa. Allo scopo di assicurare l'adeguata gestione biblioteconomica dei materiali posseduti i Fondi librari vengono aggregati alle Biblioteche in relazione alle convenienze disciplinari e/o logistiche.
5. Il personale universitario inquadrato nei profili professionali dell'area funzionale delle biblioteche può prestare servizio solo presso unità di base del SBA.
6. Non sono ammesse acquisizioni o gestione di libri, periodici e materiale documentario di carattere scientifico su qualsiasi supporto permanente, senza:
 - a) registrazione inventariale, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) catalogazione almeno in una forma minima, secondo il sistema di catalogazione dell'Ateneo;
 - c) accessibilità all'utenza.

Art. 136 - Classificazione delle Strutture di servizio

1. I servizi bibliotecari si articolano in:

- a) Poli bibliotecari;
- b) Biblioteche Centrali, cui afferiscono materiali librari e documentali di Facoltà o di più Strutture didattiche e scientifiche; le Biblioteche Centrali possono essere incardinate in un Centro interdipartimentale di servizio (CIS);
- b) Biblioteche di Dipartimento, cui afferiscono i materiali librari e documentali di un singolo Dipartimento;
- c) Centri di Documentazione.

Sezione II Organi delle Biblioteche

Art. 137 - Organi di governo

1. Gli Organi di governo delle Biblioteche sono:

- a) il Direttore;
- b) la Commissione di biblioteca.

Art. 138 - Il Direttore

- 1. Il Direttore delle Biblioteche di Dipartimento è il Direttore del Dipartimento.
- 2. Il Direttore delle Biblioteche Centrali è il Direttore del CIS, se si tratta di Biblioteche incardinate in un CIS; mentre è eletto dalla Commissione di biblioteca fra i suoi membri, se si tratta di Biblioteche non incardinate in un CIS; in questo secondo caso il Direttore della Biblioteca può nominare un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.
- 3. Il Direttore di Dipartimento o del CIS può incaricare per la direzione della Biblioteca, per un periodo definito, un proprio delegato scelto tra il personale docente o bibliotecario con adeguate competenze.

Art. 139 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore della Biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) presiede la Commissione di Biblioteca e la convoca almeno tre volte l'anno;
- b) promuove e coordina l'attività di programmazione, sia di contenuti che di struttura, e in particolare cura il più ampio arricchimento e relativo aggiornamento del materiale per tutte le aree disciplinari di competenza della Biblioteca;
- c) sovrintende, con responsabilità amministrative, all'attività della Biblioteca, alla gestione del personale e all'organizzazione dei servizi;
- d) rappresenta la Biblioteca nei rapporti con le altre Strutture e gli Organi dell'Ateneo;
- e) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, in conformità alla programmazione di cui alla lettera b) del presente comma; predispone inoltre la relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 140 - La Commissione di Biblioteca

1. La Commissione di Biblioteca è composta da:

- a) il Direttore della Biblioteca, che la presiede;
- b) il Coordinatore del Polo di appartenenza della Biblioteca, se costituito;
- c) il responsabile tecnico o, in mancanza di questo, l'addetto di qualifica più elevata dell'area delle biblioteche;
- d) altri componenti eletti dal Consiglio di Dipartimento, che ne definisce il numero, tenendo conto della pluralità degli interessi scientifico-didattici e culturali presenti nel Dipartimento, se si tratta di Biblioteche di Dipartimento; rappresentanti ed esperti di aree disciplinari delle Strutture afferenti alla Biblioteca, designati dalle stesse, fino a un massimo di 10, se si tratta di Biblioteche Centrali. Nel caso di Biblioteche Centrali incardinate in un CIS, la designazione dei rappresentanti delle aree disciplinari è attribuita al Consiglio Direttivo del CIS, nel rispetto della pluralità degli ambiti scientifico-didattici rappresentati nella biblioteca;
- e) una rappresentanza degli studenti, la cui composizione è definita dal Regolamento per l'organizzazione e i servizi di ogni singola Biblioteca.

Art. 141 - Compiti della Commissione di Biblioteca

1. La Commissione di Biblioteca ha il compito di:

- a) eleggere il Direttore, nel caso di Biblioteche Centrali non incardinate in un CIS;
- b) coadiuvare il Direttore nella sua attività di programmazione e di verifica;
- c) formulare direttive per l'arricchimento dei fondi presenti nella Biblioteca, proporre acquisti, nel quadro del coordinamento con le Biblioteche affini, curare gli acquisti di libri e periodici e di altro materiale;
- d) collaborare con il Direttore nella preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e nella redazione della relazione annuale sull'attività della biblioteca;
- e) proporre agli Organi competenti le sanzioni a carico degli utenti della Biblioteca che si rendano responsabili di gravi violazioni al Regolamento interno.

Sezione III Organizzazione dei servizi

Art. 142 - Requisiti e servizi delle Biblioteche

1. Le Biblioteche devono essere dotate di:

- a) sede specifica;
- b) un numero congruo di posti a sedere per la consultazione e la lettura dei materiali della Biblioteca;
- c) consistenza in termini di materiale librario posseduto e di relativo incremento annuo indicati nel successivo art. 146 del presente Regolamento;
- d) un Regolamento interno per l'organizzazione e i servizi conforme al presente Regolamento-quadro;
- e) un catalogo informatizzato secondo il sistema di Ateneo;
- f) personale con professionalità specifica.

2. Le Biblioteche devono fornire i seguenti servizi:

- a) apertura agli utenti con un orario reso pubblico;
- b) consultazione e lettura del materiale librario e documentale posseduto;
- c) prestito del materiale consentito;
- d) riproduzione di documenti a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore;

- e) consultazione del sistema informativo bibliografico-documentale;
- f) altri servizi eventualmente proposti dal Comitato Tecnico-Scientifico del CAB in relazione:
 - allo sviluppo di innovazioni nell'ambito dei servizi bibliotecari;
 - alle esigenze degli utenti;
 - a particolari servizi richiesti da convenzioni sottoscritte con terzi.

Art. 143 - Utenti

1. Hanno accesso ai servizi indicati all'art. 142 del presente Regolamento:
 - a) gli studenti, i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - b) tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l'Ateneo;
 - c) altri studiosi autorizzati dal Direttore della Biblioteca;
 - d) persone in possesso della tessera dei servizi del SBA.
2. Le Biblioteche, pur soddisfacendo prioritariamente alle esigenze istituzionali della ricerca e della didattica universitaria, sono inoltre agibili all'utenza esterna, opportunamente regolata, con particolare riguardo alla cooperazione con gli operatori del territorio. Sono pertanto previsti per l'utenza esterna i servizi indicati all'art. 142 del presente Regolamento e in particolare:
 - a) accesso al servizio informativo del SBA disponibile in Internet;
 - b) accesso ai cataloghi in linea;
 - c) accesso, consultazione e lettura dietro richiesta;
 - d) prestito secondo Regolamenti opportunamente resi noti;
 - e) accesso ai servizi avanzati disponibili in rete nel rispetto delle norme contrattuali sottoscritte dall'Ateneo.
3. Eventuali limitazioni nella fruizione dei singoli servizi in relazione al tipo di utenza, da indicare nel Regolamento interno della Biblioteca, devono essere sottoposte, con adeguate motivazioni, all'approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico del CAB.

Art. 144 - Personale

1. Le Biblioteche devono avvalersi prioritariamente di personale inquadrato nei profili professionali dell'area funzionale delle biblioteche.
2. Le attività delle Biblioteche possono usufruire anche dell'apporto di addetti di altre aree funzionali.
3. Le Biblioteche possono avvalersi per la loro attività anche di personale a tempo determinato e con rapporto di collaborazione appositamente regolamentato (volontari del servizio civile, studenti part-time, ecc.).

Art. 145 - Risorse delle biblioteche

1. Le assegnazioni e le spese per le Biblioteche sono individuate nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ateneo e dei centri di spesa.
2. Per le Biblioteche che sono autonomi centri di spesa, i dati risultano dal loro bilancio o rendiconto; per le altre Biblioteche, il centro di spesa responsabile individua appositi capitoli o assegnazioni preventive che documentino i flussi relativi a tutto il materiale necessario per assicurare il pieno funzionamento della Biblioteca; per i Fondi librari è richiesta solo la classificazione consuntiva delle spese. Le strutture che afferiscono a Biblioteche centrali sono tenute a trasferire alla Biblioteca i contributi stanziati per l'acquisizione di materiale librario.
3. Accedono alle risorse assegnate dall'Amministrazione centrale le Biblioteche che erogano almeno i servizi di base definiti dal presente Regolamento-quadro. Sono esclusi dal finanziamento i Fondi librari e le Biblioteche che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 142 del presente Regolamento.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico del CAB cura la rilevazione periodica d'indicatori e misure per la valutazione dei servizi erogati agli utenti dalle singole Biblioteche o da loro aggregazioni.

5. Il Comitato Tecnico-Scientifico del CAB individua i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie e straordinarie a favore delle Biblioteche e li sottopone all'approvazione dei competenti Organi accademici. Sulla base di tali criteri, provvede a formulare le proposte di ripartizione alle Biblioteche.

Art. 146 - Requisiti minimi

1. Possono essere classificate come Biblioteche le strutture che garantiscono almeno:

- a) il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento con particolare riguardo agli orari di apertura minimi, ai servizi attivati e agli utenti ammessi;
- b) la spesa minima annua per il mantenimento e/o lo sviluppo del patrimonio librario della Biblioteca di € 15.000;
- c) apertura per il pubblico con orario ufficiale:
 - c.1) se a scaffale chiuso, per non meno di 18 ore settimanali, suddivise in almeno 5 giorni;
 - c.2) se a scaffale aperto, per non meno di 30 ore settimanali, suddivise in almeno 5 giorni;
- d) catalogazione automatizzata del materiale bibliografico corrente nella base catalogafica di Ateneo con il software gestionale definito dal CAB;
- e) presenza di personale con professionalità specifica, anche se non inquadrato nell'area funzionale delle biblioteche;
- f) prestito esterno accessibile anche agli studenti;
- g) servizio di riproduzione fruibile dall'utenza;
- h) consultazione in linea della base catalogafica dell'Ateneo e delle basi dati accessibili in rete di Ateneo.

TITOLO IV

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

Capo I Istituzione

Art. 147 - Istituzione del Sistema Museale di Ateneo

1. Ai sensi dell'Art. 52 dello Statuto di Ateneo è istituito il Sistema Museale di Ateneo (SMA) con lo scopo di salvaguardare, tutelare, valorizzare ed incrementare il patrimonio storico, artistico e scientifico di proprietà dell'Ateneo e di promuovere le attività di studio e di ricerca connesse a tale patrimonio, nonché di permetterne la fruizione da parte della collettività.

2. L'Ateneo riconosce nel SMA uno strumento essenziale per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 148 - Natura e scopi

1. Il Sistema Museale di Ateneo mira a potenziare il patrimonio museale attraverso un'attività di coordinamento e idonee politiche di sviluppo e di gestione al fine di una più ampia attività di ricerca e di divulgazione della cultura scientifica e umanistica.

2. L'Ateneo, mediante deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, garantisce al SMA le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi.

Capo II Organizzazione

Art. 149 - Organizzazione

1. Le unità di base del SMA sono i Musei e le Collezioni.
2. Il coordinamento del SMA è affidato a un Centro di Ateneo denominato Centro di Ateneo per i Musei (CAM).
3. Il CAM è un centro in regime di gestione autonoma.

Art. 150 - Articolazione del sistema

1. Le raccolte di oggetti sono strutturate in Musei se soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento-quadro dei Musei di cui al Capo III del presente Titolo IV.
2. Il funzionamento dei singoli Musei può essere definito da un Regolamento interno conforme al predetto Regolamento-quadro.
3. Le raccolte che non soddisfano i requisiti richiesti al comma 1 del presente articolo costituiscono le Collezioni.
4. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione e la valorizzazione dei Musei, possono essere costituiti dei Poli museali mediante raggruppamenti di Musei sulla base di affinità disciplinari o di convenienze logistiche e organizzative.
5. L'Ateneo favorisce i processi di aggregazione e di integrazione funzionale miranti a promuovere l'aggregazione delle Collezioni e dei Musei nei Poli museali.

Art. 151 - Centro di Ateneo per i Musei (CAM): finalità

1. Al fine di perseguire gli obiettivi statuari, e ferma restando l'autonomia di ciascun museo, il CAM:
 - a) determina gli obiettivi dell'attività di gestione, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione dei Musei;
 - b) individua le linee di sviluppo scientifiche e culturali del SMA;
 - c) promuove e coordina i lavori di restauro e ripristino conservativo;
 - d) promuove lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di tecnologie avanzate per la catalogazione, inventariazione ed archiviazione secondo criteri omogenei e funzionali, aderenti agli standard ministeriali; i dati acquisiti verranno utilizzati allo scopo di costituire un centro di documentazione dello SMA da rendere di pubblica fruizione attraverso il sistema informativo dell'Ateneo;
 - e) garantisce la corretta esposizione dei reperti ad uso soprattutto della didattica universitaria, ma anche di un'utenza più vasta, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado e alla formazione permanente dei cittadini;
 - f) promuove l'attività di ricerca nell'ambito delle collezioni museali;
 - g) istruisce e mantiene rapporti di collaborazione scientifica e di scambio culturale con analoghe istituzioni italiane ed estere, con musei ed enti nazionali ed esteri, anche al fine di promuovere interventi, iniziative comuni e progetti di collaborazione;
 - h) promuove la valorizzazione del patrimonio museale esistente presso i Musei, anche attraverso la partecipazione ad attività didattiche e formative e attraverso l'introduzione di tecnologie di comunicazione d'avanguardia;

- i) promuove l'acquisizione di nuovo materiale;
- l) promuove ed organizza l'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti ad istituzioni museali nazionali ed estere;
- m) approva il Regolamento interno dei singoli Musei, in conformità al Regolamento-quadro dei Musei di cui al Capo III del presente Titolo IV;
- n) presenta proposte relative a piani di accorpamento di Musei e/o di Collezioni, a piani di raggruppamento di Musei in Poli e di creazione di musei "virtuali";
- o) propone agli Organi Accademici il piano annuale dell'attività dei Musei.

Art. 152 - Organi del CAM

1. Sono Organi del CAM:
 - l'Assemblea;
 - il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS);
 - il Direttore.

Art. 153 - L'Assemblea

1. L'Assemblea approva le linee di politica museale che il CAM deve perseguire, le proposte programmatiche e di bilancio elaborate dal CTS, nonché le relazioni preventiva e conclusiva del Direttore di cui al successivo art. 157.
2. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 154 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea del CAM è composta:
 - a) da un delegato del Rettore, che la presiede e rappresenta il CAM nei rapporti con gli Organi Accademici;
 - b) dai membri del CTS, di cui al successivo articolo 156;
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti interessati o loro delegati;
 - d) dai Presidi delle Facoltà interessate o loro delegati;
 - f) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al CAM;
 - g) dal Direttore del Centro per la Storia dell'Università;
 - h) dal Direttore dell'Archivio di Ateneo.
2. L'Assemblea può invitare per specifici problemi, in via temporanea e senza diritto di voto, studiosi ed esperti in problemi museologici, storico-artistici, scientifici.

Art. 155 - Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera:
 - a) sui criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del CAM;
 - b) sui criteri di assegnazione e di utilizzazione del personale operante nel Sistema Museale di Ateneo;
 - c) sui servizi e sulle attività del Sistema Museale di Ateneo;
 - d) sul ricorso a competenze esterne;
 - e) sull'attivazione di contratti e convenzioni;
 - f) l'approvazione delle relazioni preventiva e conclusiva del Direttore;
 - g) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - h) approva il profilo professionale per l'individuazione del Direttore.
2. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del CTS.

Art. 156 - Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto:

- a) dal Delegato del Rettore, che lo presiede;
 - b) dal Direttore del CAM;
 - c) per ciascun Museo, dal conservatore o dal curatore ove esistenti, o da persona cui è attribuita tale funzione;
 - d) per ciascun Museo, dai Responsabili scientifici designati dai Dipartimenti interessati;
 - e) per le Collezioni a dignità museale, da un rappresentante delle Facoltà di Agraria, di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, designato dalle Facoltà stesse.
2. Il CTS può invitare per specifici problemi, in via temporanea e senza diritto di voto, studiosi ed esperti in problemi museologici, storico-artistici, scientifici.

Art. 157 - Il Direttore

1. Il Direttore del CAM è nominato dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico-Scientifico può proporre di affidare l'incarico di Direttore del CAM:

- a) nell'ambito di una rosa di professori e ricercatori, approvata dal CTS su proposta del Presidente, interna all'Università e comunque escludendo il Presidente pro tempore del CAM;
- b) oppure mediante una selezione, su di un profilo approvato dal CTS, con conseguente assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato.

L'incarico del Direttore del CAM è di durata triennale rinnovabile.

2. Il Direttore:

- a) è responsabile della gestione del CAM;
- b) cura l'attuazione degli orientamenti espressi dall'Assemblea e dal CTS;
- c) è responsabile dell'impiego di personale, mezzi e strumenti del CAM e collabora alla gestione coordinata di personale, mezzi e strumenti del SMA;
- d) provvede all'ordinazione di quanto occorre per il funzionamento del CAM; al pagamento delle relative fatture provvedono congiuntamente il Direttore e il Segretario amministrativo secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; essi sono altresì tenuti ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali;
- e) predispose annualmente la relazione di cui al comma 1 dell'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, corredata dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche;
- f) predispose altresì, d'intesa con il Segretario amministrativo i progetti di bilancio annuale di cui all'art. 2.7 comma 1 e la relazione sul conto consuntivo di cui all'art. 5.3 comma 1 del succitato Regolamento di Ateneo;
- g) nomina, tra i membri professori o ricercatori del CTS, il Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 158 - Risorse del CAM

1. Il CAM dispone di entrate costituite dalle assegnazioni dell'Università, da finanziamenti statali e di amministrazioni pubbliche e private, nonché da donazioni, da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi e da proventi per attività di natura commerciale.

CAPO III **Regolamento-Quadro dei Musei** **Sezione I**

Definizione di Musei e Collezioni

Art. 159 - Definizione di Museo.

1. Il Museo è una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di ricerca, di studio e didattiche.
2. Le raccolte di oggetti dell'Ateneo sono classificate come Musei se soddisfano i requisiti e garantiscono i servizi di cui all'art. 160 del presente Regolamento.
3. Le raccolte che non soddisfano in tutto o in parte i requisiti e l'erogazione di servizi specificati dal precitato art. 160 costituiscono le Collezioni.
4. Non sono ammesse acquisizioni o gestioni di oggetti senza:
 - a) registrazione inventariale, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) catalogazione almeno in una forma minima, secondo gli standard nazionali di catalogazione del Ministero competente;
 - c) accessibilità all'utenza (diretta o per via informatica).

Sezione II Organizzazione dei servizi

Art. 160 - Requisiti e servizi dei Musei

1. I Musei devono essere dotati di:
 - a) sede di esposizione permanente che risponda a principi museologici e museografici nel rispetto degli standard nazionali e internazionali e sia conforme alle disposizioni di legge in materia di sicurezza per le collezioni, gli utenti e gli addetti;
 - b) spazi per esposizioni temporanee che rispondano a principi museologici e museografici nel rispetto degli standard nazionali e internazionali e siano conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza per le collezioni, gli utenti e gli addetti;
 - c) depositi che custodiscano gli oggetti non esposti al pubblico, organizzati in modo funzionale e logico, privilegiando le esigenze di conservazione, di controllo e di manutenzione da parte del personale addetto e conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza;
 - d) uffici per il personale addetto collocati in posizione funzionale rispetto alla sede espositiva ed espressamente assegnati dalla Struttura responsabile della sede espositiva stessa;
 - e) laboratori organizzati sulla base di convenienze logistiche ed organizzative in relazione alle necessità di interventi conservativi e di restauro nonché di documentazione dei singoli Musei o dei Poli museali;
 - f) archivi e fototeche relativi al patrimonio del Museo o del Polo museale;
 - g) un catalogo informatizzato secondo gli standard nazionali di catalogazione del Ministero competente;
 - h) personale con professionalità specifica.
2. I Musei devono fornire i seguenti servizi:
 - a) apertura agli utenti con orari e condizioni definiti dal Regolamento dei singoli Musei e dal Regolamento delle attività didattiche;
 - b) accesso ai depositi, agli archivi e alla documentazione scientifica per motivi di studio e ricerca con l'assistenza di un Operatore del Museo in orari concordati;
 - c) prestito degli oggetti per ragioni di studio e ricerca e per esposizioni temporanee nazionali e internazionali; le politiche e le procedure dei prestiti saranno definite dal Regolamento prestiti;
 - d) riproduzione di documenti (escluso il materiale bibliografico) a disposizione dell'utenza, secondo le norme vigenti in materia di tutela dei BBCC e secondo il Regolamento per le riprese video e foto

dei Beni culturali dell'Università di Padova e riproduzione dei materiali d'archivio di proprietà della stessa;

e) consultazione delle schede di catalogo dei singoli Musei, rese disponibili al pubblico in forme diverse e solo relativamente ai dati non pregiudiziali alla sicurezza dei beni;

f) consulenza nell'ambito di attività di individuazione, censimento e catalogazione finalizzati allo studio e alla valorizzazione del patrimonio mobile e immobile presente nell'Ateneo e nel territorio;

g) perseguimento di politiche di incremento delle raccolte, attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, usucapione, assegnazioni a seguito di azione giudiziaria, scambi e permuta con altri Musei secondo criteri definiti dal Regolamento dei singoli Musei e dal Regolamento per le politiche di incremento;

h) altri servizi eventualmente proposti dal Comitato Tecnico-Scientifico del CAM in relazione:

- allo sviluppo di innovazioni tecnologiche nell'ambito della didattica museale e della comunicazione;

- allo sviluppo di attività didattiche ed educative che consentano diversi livelli di approfondimento;

- a particolari servizi richiesti da convenzioni sottoscritte con terzi.

Art. 161 - Utenti

1. Hanno accesso ai servizi indicati all'art. 160, comma 2, del presente Regolamento:

a) i professori, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

b) tutti coloro che sono legati da un rapporto formale di ricerca e di didattica con l'Ateneo;

c) altri studiosi;

d) pubblico generico.

2. L'accesso ai singoli servizi indicati all'art. 160, comma 2, viene disciplinato dal Regolamento dei singoli Musei e dal Regolamento delle attività didattiche.

Art. 162 - Personale

1. Ai Musei viene assegnato personale qualificato in numero sufficiente ad assicurare i servizi e le attività programmate.

2. I Musei devono avvalersi prioritariamente di personale inquadrato nei profili professionali dell'area funzionale tecnico-scientifica. Tuttavia le attività dei Musei possono usufruire anche dell'apporto di addetti di altre aree funzionali.

3. I Musei possono avvalersi per la loro attività anche di personale a tempo determinato e con rapporto di collaborazione appositamente regolamentato (volontari in servizio civile, studenti part-time, ecc.), nonché della collaborazione di volontari.

4. Il personale in servizio presso i Musei comprende profili professionali specifici in grado di assicurare le funzioni di tutela e conservazione, di servizio al pubblico, di studio e ricerca sulle collezioni, di educazione e didattica museale, di valorizzazione, di inventariazione e catalogazione.

Art. 163 - Risorse dei Musei

1. Le assegnazioni e le spese per i Musei sono individuate nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ateneo e dei centri di spesa: CAM e singoli Dipartimenti interessati.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico del CAM individua i criteri di ripartizione delle risorse assegnate a favore dei Musei. Sulla base di tali criteri, provvede a formulare le proposte di ripartizione ai Musei.

Art. 164 - Norme transitorie

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento generale, il CAM elabora e propone agli Organi di governo dell'Ateneo l'adozione dei seguenti Regolamenti specifici:

- a) Regolamento per le politiche di incremento;
- b) Regolamento prestiti;
- c) Regolamento delle attività didattiche;
- d) Regolamento attività di ricerca;
- e) Regolamento attività di catalogazione;
- f) Carta dei Servizi.

Titolo V

NORME PREVISTE DALLO STATUTO DI ATENEO

Capo I

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 165 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico dell'Ateneo di Padova:

- a) per fornire consulenza ed assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti;
- b) per meglio garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ateneo.

2. Il Difensore civico vigila affinché le attività amministrative e didattiche dell'Università si svolgano nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica.

Art. 166 - Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Senato Accademico, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 167 - Condizioni di eleggibilità

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità ed indipendenza di giudizio.

2. Il Senato Accademico stabilisce la data entro la quale devono essere presentate le candidature, pubblicando la delibera all'Albo Ufficiale dell'Università e dandovi ampia e adeguata diffusione.

3. Le candidature, corredate di curriculum professionale per ogni singolo candidato, sono inviate al Rettore, il quale, scaduto il termine fissato per la presentazione, ne dà notizia al Senato Accademico, fissando la data della seduta in cui procedere all'elezione del prescelto ai sensi dell'art. 166 del presente Regolamento.

4. Non sono eleggibili gli amministratori di enti, imprese o associazioni che hanno con l'Università contratti in corso, ovvero liti pendenti.
5. Il Difensore civico che perda le condizioni di eleggibilità è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore.

Art. 168 - Durata in carica

1. Il Difensore civico dura in carica 5 anni e non è immediatamente rieleggibile.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Rettore avvia la procedura per la nuova elezione.
3. Qualora il mandato venga a cessare per una causa diversa dalla scadenza, il Rettore, entro dieci giorni dalla constatazione dell'avvenuta cessazione, fissa la data di presentazione delle candidature, osservando le forme di pubblicità previste dal secondo comma dell'art. 167.
4. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.
5. Il Difensore civico può rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Rettore e al Senato Accademico, mediante comunicazione scritta motivata, almeno 30 giorni prima.

Art. 169 - Revoca

1. Il Difensore civico può essere revocato dal Senato Accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 170 - Trattamento economico

1. Al Difensore civico spetta una indennità di carica deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 171 - Sede, dotazioni e personale

1. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, in conformità alle esigenze del Difensore civico, stabilisce la sede, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale garantendo l'autonomia dell'Ufficio.
2. Nel determinare la sede devono essere garantite facilità di accesso e riservatezza.
3. L'Ufficio dovrà essere dotato di supporti e di strumenti adeguati al migliore espletamento delle sue funzioni. L'Università garantirà, altresì, l'istituzione di un apposito numero telefonico gratuito funzionante in orario d'ufficio.
4. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 172 - Ambito di intervento

1. Il Difensore civico interviene su istanza dei soggetti, singoli o associati, che rilevino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni, illegittimità di norme o violazioni di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria, ivi compreso lo svolgimento dell'attività didattica, o comunque riferibili al personale universitario.
2. L'istanza di intervento non è soggetta ad alcuna formalità.
3. Nelle ipotesi previste dal primo comma, il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa.
4. Il Difensore civico, intervenuto a seguito di richiesta oppure d'ufficio, esercita i poteri istruttori di cui al successivo articolo 173.

5. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non preclude l'accesso al Difensore civico.

Art. 173 - Poteri istruttori

1. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.

2. Il Difensore civico, nell'adempimento delle proprie funzioni, in ogni caso:

a) può esaminare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, anche accedendo direttamente agli uffici;

b) deve convocare, con congruo preavviso, la persona a cui si riferisce l'istanza di intervento, per informarla e per avere i necessari chiarimenti; qualora si tratti di atti o comportamenti, anche omissivi, riguardanti l'attività didattica, il Difensore civico informa della questione il responsabile della Struttura didattica interessata, riservandosi di sentirlo per ottenere chiarimenti in ordine alla definizione della pratica.

3. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri una mancanza di collaborazione da parte del personale universitario interpellato o, comunque, accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di Organi o dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad informare della questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di rispettiva competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti ed informando contestualmente il Senato Accademico e/o il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Difensore civico è tenuto a non divulgare le notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 174 - Esito degli interventi

1. Il Difensore civico, entro 90 giorni dall'istanza o dall'inizio del procedimento d'ufficio, informa gli istanti o i soggetti interessati sullo stato della pratica e sulle conclusioni raggiunte e comunica i propri motivati rilievi ed osservazioni, eventualmente indicando le iniziative che gli interessati possono intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. Copia delle risposte di cui al comma precedente viene, altresì, trasmessa alla persona o agli Uffici coinvolti.

3. Qualora l'istanza riguardi aspetti che coinvolgono la didattica, ed abbia fondamento, il Difensore civico è tenuto ad informarne immediatamente il Rettore.

4. Il Rettore ed il Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze, devono comunicare al Difensore civico, entro 60 giorni dall'informazione ricevuta ai sensi del precedente comma o dal ricevimento della relazione di cui al comma 3, dell'art. 173, le decisioni assunte e gli eventuali provvedimenti disciplinari presi.

5. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico venga a conoscenza di fatti costituenti reato, è tenuto a darne comunicazione al Rettore e all'autorità giudiziaria.

Art. 175 - Relazione annuale - Relazione d'urgenza

1. Il Difensore civico deve presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

2. Nella relazione annuale il Difensore civico deve, fra l'altro, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali, presentare un elenco di tutti gli interventi eseguiti, nonché formulare proposte circa gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche da adottare affinché

le attività amministrativa e didattica dell'Ateneo si svolgano in conformità alle prescrizioni dello Statuto.

3. Per i casi di particolare rilievo o urgenza, il Difensore civico può in ogni momento inviare relazioni al Rettore.

Art. 176 - Pubblicità

1. L'Università, adeguandosi alle richieste del Difensore civico, è tenuta a dare idonea pubblicità alle funzioni e all'attività dell'Ufficio, accordando l'uso di appositi spazi per comunicazioni.

2. Sede e numero di telefono dell'Ufficio del Difensore civico devono essere riportati nel Bollettino-Notiziario di ogni Facoltà, nella Guida dello Studente e nella Guida ai Servizi, nonché negli appositi spazi riservati all'Università di Padova nell'elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico.

CAPO II

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

Art. 177 - Natura e finalità

1. Il Nucleo di valutazione è un organo tecnico, istituito dall'Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie Strutture, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto. Esso ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, anche in relazione agli obiettivi che l'Università e le sue strutture si sono posti.

Art. 178 - Composizione del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

2. La composizione del Nucleo di valutazione è quella stabilita dall'ordinamento vigente.

3. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di componente di Organi di governo dell'Ateneo.

4. Dirige i lavori e presiede le riunioni collegiali un Presidente designato dal Rettore.

5. I membri del Nucleo di valutazione nella loro prima riunione eleggono al proprio interno un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

Art. 179 - Attività del Nucleo di valutazione

1. In considerazione degli obiettivi di cui all'art. 12 comma 2 lettera a) dello Statuto, il Nucleo definisce gli indicatori da utilizzare per l'attività di valutazione anche su indicazione degli Organi accademici centrali e nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti in sede nazionale. Il Nucleo predispone le metodologie e gli strumenti di rilevazione che devono essere applicati alle Strutture dell'Ateneo, e alle attività didattiche e di ricerca.

2. Per la valutazione annuale, il Nucleo utilizza sia i dati annualmente raccolti ed organizzati dagli uffici dell'Amministrazione, sia quelli prodotti secondo le indicazioni di cui al precedente comma, potendosi avvalere, secondo necessità, tanto di istituzioni esterne specializzate, quanto delle strutture interne.

3. Il Nucleo predispone il Rapporto Annuale sull'Ateneo corredato dai dati, ciascuno dei quali con l'indicazione della struttura o istituzione che li ha raccolti ed organizzati. Tale Rapporto è inoltrato al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Consulta del Territorio.
4. Al Nucleo di valutazione sono assegnate adeguate risorse.

INDICE

Titolo I - Regolamenti elettorali

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Singoli Regolamenti

Sezione I Regolamento per l'elezione del Rettore

Sezione II Regolamento per l'elezione delle rappresentanze delle Macroaree scientifiche e della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico

Sezione III Regolamento per l'elezione delle rappresentanze del personale universitario nel Consiglio di Amministrazione dell'Università

Sezione IV Regolamento per l'elezione del Preside

Sezione V Regolamento per la struttura e la composizione delle Commissioni scientifiche di Area – Regolamento elettorale

Sezione VI Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università

Sezione VII Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio degli studenti

Sezione VIII Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali

Sezione IX Regolamento per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Corsi di studio

Titolo II - Dipartimenti e Centri

Capo I - Dipartimentazione dell'Ateneo

Capo II - Funzionamento del Dipartimento

Capo III - Centri

Titolo III - Sistema Bibliotecario di Ateneo

Capo I - Istituzione

Capo II - Organizzazione

Capo III - Regolamento - Quadro dei servizi bibliotecari

Sez. 1 Definizione e classificazione

Sez. 2 Organi delle Biblioteche

Sez. 3 Organizzazione

Titolo IV - Sistema Museale di Ateneo

Capo I - Istituzione

Capo II - Organizzazione

Capo III - Regolamento - Quadro dei Musei

Sez. 1 Definizione di Musei e Collezioni

Sez. 2 Organizzazione dei servizi

Titolo V - Norme previste dallo Statuto di Ateneo

Capo I - Difensore Civico

Capo II - Nucleo di Valutazione di Ateneo

Allegato 1

Commissioni scientifiche di area

1. Scienze matematiche
2. Scienze fisiche
3. Scienze chimiche
4. Scienze del farmaco
5. Scienze della Terra
6. Scienze biologiche
7. Scienze mediche
8. Scienze agrarie e veterinarie
9. Ingegneria civile e architettura
10. Ingegneria industriale
11. Ingegneria dell'informazione
12. Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
13. Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche
14. Scienze giuridiche
15. Scienze economiche e statistiche
16. Scienze politiche e sociali
17. Scienze psicologiche.

Composizione

1. Scienze matematiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
1.1 Analisi matematica, Probabilità	3	MAT /05,06
1.2 Algebra, Logica, Matematiche complementari	2	MAT /01,02,04
1.3 Geometria	2	MAT /03
1.4 Ricerca operativa, Informatica	1	INF/01 MAT/09
1.5 Analisi numerica	1	MAT/08
1.6 Fisica matematica	1	MAT/07
Totale 10		

2. Scienze fisiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
2.1 Fisica generale	1	FIS/01,02,03,04,05,06,07, 08
2.2 Struttura della materia	2	FIS/01,02,03
2.3 Fisica nucleare e subnucleare	5	FIS/01,02,04
2.4 Astronomia ed astrofisica	3	FIS/01,02,05
Totale 11		

3. Scienze chimiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
3.1 Chimica generale, inorganica ed analitica	3	CHIM/01,03,10,12

3.2 Chimica fisica	2	CHIM/02,12
3.3 Chimica organica	2	CHIM/06,12
3.4 Chimica industriale	2	CHIM/04,05,07,11,12
Totale 9		

4. Scienze del farmaco

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
4.1 Farmacologia generale	2	BIO/14,15
4.2 Farmacologia speciale	2	BIO/14
4.3 Farmacochimica	3	CHIM/08
4.4 Farmacotecnologia	2	CHIM/09
Totale 9		

5. Scienze della Terra

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
5.1 Paleontologia	1	GEO/01
5.2 Geologia	2	GEO/02,03
5.3 Geologia applicata e Geofisica	2	GEO/05,10,11,12
5.4 Mineralogia, Petrografia	3	GEO/06,07,08,09
5.5 Geografia e Geomorfologia	1	GEO/04
Totale 9		

6. Scienze biologiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
6.1 Biologia animale	3	BIO/05,06,07,08,09,11,13,18
6.2 Biologia vegetale	1	BIO/01,02,03,04,10
6.3 Scienze biomediche normali	3	BIO/10, 12,16,17
6.4 Scienze biomediche patologiche	3	BIO/12,19
Totale 10		

7. Scienze mediche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
7.1 Medicina e specialità mediche	4	MED/02,06,09,10,11,12,13,14,15 16,17,25,26,35,38,39,44,45,48
7.2 Chirurgia e specialità chirurgiche	3	MED/18,19,20,21,22,23,24,27,28 29,30,31,33,40,47
7.3 Medicina diagnostica e dei servizi	3	MED/01,03,04,05,07,08,32,34,36 37,41,42,43,46,49,50
Totale 10		

8. Scienze agrarie e veterinarie

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
8.1 Produzioni animali e Scienze animali applicate	2	AGR/17,18,19,20
8.2 Produzione vegetale	2	AGR/02,03,04,07,11,12
8.3 Biotecnologie agrarie	1	AGR/13,14,15,16

8.4 Sistemi agroforestali	2	AGR/01,05,06,08,09,10
8.5 Scienze veterinarie sperimentali	1	VET/01,02,06
8.6 Sanità pubblica e patologia comparata	1	VET/03,04,05,07
8.7 Scienze cliniche veterinarie	1	VET/08,09,10
Totale	10	

9. Ingegneria civile e architettura

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
9.1 Trasporti e topografia	1	ICAR/04,05,06,22
9.2 Idraulica, costruzioni idrauliche e ingegneria sanitaria	2	ICAR/01,02,03
9.3 Strutture	2	ICAR/08,09
9.4 Architettura e Urbanistica	2	ICAR/10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
9.5 Geotecnica	1	ICAR/07
9.6 Estimo ed economia	1	ICAR/22
Totale	9	

10. Ingegneria industriale

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
10.1 Ingegneria meccanica e gestionale	4	ING-IND/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 34,35
10.2 Ingegneria chimica	3	ING-IND/22,23,24,25,26,27,28,29,30,34
10.3 Ingegneria elettrica	3	ING-IND/31,32,33
Totale	10	

11. Ingegneria dell'informazione

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
11.1 Ingegneria delle telecomunicazioni	3	ING-INF/02,03,07
11.2 Ingegneria elettronica	3	ING-INF/01,06
11.3 Ingegneria informatica	3	ING-INF/04,05
Totale	9	

12. Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
12.1 Archeologia e Storia antica	1	L-ANT/01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10, L-OR/01,02,03,05,06,11,16,20
12.2 Filologia greca, latina antica e medievale	2	L-FIL-LET/01,02,04,05,06,07,08, L-LIN/20
12.3 Italianistica	2	L-FIL-LET/10,11,12,13,14
12.4 Linguistica ed Orientalistica	1	L-FIL-LET/03, L-LIN/01,02,18,19, LOR/04,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23

12.5 Filologia, Lingue e Letterature straniere moderne	3	L-FIL-LET/09,15,L-LIN/03,04 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 16,17,21
--	---	---

12.6 Storia dell'arte, musica e spettacolo	2	L-ART/01,02,03,04,05,06,07,08
Totale	11	

13. Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
13.1 Storia medioevale moderna e contemporanea	3	M-STO/01,02,03,04,05,06,07 08,09
13.2 Filosofia	3	M-FIL/01,02,03,04,05,06,07,08
13.3 Scienze dell'educazione	3	M-PED/01,02,03,04, M-EDF/01,02
13.4 Geografia e antropologia	1	M-DEA/01, M-GGR/01,02
Totale	10	

14. Scienze giuridiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
14.1 Diritto privato	3	IUS/01,02,03,04,05,06,07
14.2 Diritto pubblico	4	IUS/08,09,10,12,15,16,17,21
14.3 Storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico	3	IUS/11,18,19,20
14.4 Diritto internazionale	1	IUS/13,14
Totale	11	

15. Scienze economiche e statistiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
15.1 Economia politica	2	SECS-P/01,04,05,12
15.2 Politica economica ed economia aziendale	2	SECS-P/02,03,06,07,08,09,10 11,13
15.3 Statistica	2	SECS-S/01,02
15.4 Statistica applicata	2	SECS-S/03,04,05,06
Totale	8	

16. Scienze politiche e sociali

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
16.1 Scienza politica e Relazioni internazionali	2	SPS/04
16.2 Sociologia generale	3	SPS/07
16.3 Sociologia applicata	3	SPS/08,09,10,11,12
16.4 Storia delle dottrine e istituzioni politiche	1	SPS/01,02,03,05
16.5 Storia delle Relazioni internazionali	1	SPS/06,13,14
Totale	10	

17. Scienze psicologiche

Sottoarea	Posti	Settori Scientifico-disciplinari
17.1 Psicologia generale	3	M-PSI/01,02,03
17.2 Psicologia dello sviluppo e sociale	3	M-PSI/04,05,06
17.3 Psicologia clinica e dinamica	2	M-PSI/07,08
Totale 8		